

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 luglio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 giugno 2025, n. 104.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. (25G00110). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria. (25A03864). Pag. 12

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo. (25A03865). Pag. 13

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. (25A03866). Pag. 14



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 19 maggio 2025.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025. Riapertura dei termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche per le colture permanenti. (25A03762) *Pag.* 15

DECRETO 24 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio». (25A03708) *Pag.* 16

DECRETO 24 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane». (25A03732) *Pag.* 28

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 giugno 2025.

Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica. (25A03868) *Pag.* 37

DECRETO 2 luglio 2025.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva. (25A03867) *Pag.* 39

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale L'Oasi», in Campagna e nomina del commissario liquidatore. (25A03796) *Pag.* 42

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sciangrila» società cooperativa sociale O.N.L.U.S., in Montecorvino Pugliano e nomina del commissario liquidatore. (25A03797) ... *Pag.* 43

DECRETO 1° luglio 2025.

Gestione commissariale della «Jema Servizi società cooperativa», in Tivoli. (25A03844) *Pag.* 44

DECRETO 1° luglio 2025.

Gestione commissariale della «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti S. Cristoforo», in Moscufo. (25A03845) *Pag.* 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apixaban Farmaprojects». (25A03733) *Pag.* 47

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Accord». (25A03734) *Pag.* 47

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Accord». (25A03735) *Pag.* 47

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidbree». (25A03736) *Pag.* 48

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Intrastigmina». (25A03847) *Pag.* 48

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della costituzione dell'Istituto di Patronato SILPA, promosso su iniziativa del Sindacato italiano lavoratori pensionati e agricoli - S.I.L.P.A. (25A03846) *Pag.* 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2025.

Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (25A03782)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 giugno 2025, n. 104.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PER MEZZO DI VEICOLI TRAINATI (RIMORCHI E SEMIRIMORCHI) CON L'USO DI SERVIZI DI TRAGHETTAMENTO MARITTIMO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto (di seguito congiuntamente «le Parti» e singolarmente «Parte»);

desiderosi di promuovere relazioni amichevoli tra i due Paesi;

disponibili a promuovere la cooperazione e il partenariato tra le Parti ai sensi del presente Accordo per raggiungere quanto indicato negli ambiti seguenti e a scambiare conoscenze e informazioni non riservate e disponibili al pubblico:

a) scambiare e condividere conoscenze e cooperare nel settore delle tecnologie del trasporto terrestre e delle politiche dei trasporti, dei prezzi dei servizi di trasporto merci;

b) condividere informazioni e migliori pratiche per lo sviluppo di piani di sicurezza stradale e di strategie di intervento per la sicurezza stradale, nonché per sviluppare le attività volte a ridurre la mortalità e i feriti derivanti da incidenti stradali;

c) scambiare rapporti analitici, pubblicazioni, materiale tecnico, servizi di esperti e informazioni relative alle finalità del presente Accordo;

d) condividere le migliori pratiche sulla tracciabilità dei camion e sui metodi di trasporto;

e) potenziare lo scambio di programmi e di pratiche riferite alla formazione dei conducenti secondo gli standard e internazionali;

f) promuovere e condividere le conoscenze riferite alla creazione di centri di ispezione tecnica ed ai metodi di riabilitazione dei camion al fine di mantenere l'aggiornamento con gli standard e le normative internazionali;



g) scambiare competenze sul rispetto e sull'adozione delle convenzioni internazionali nel settore dei trasporti terrestri, come l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) stipulato a Ginevra il 1° luglio 1970 e l'Accordo relativo al Trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) stipulato a Ginevra il 30 settembre 1957;

h) condividere informazioni sulle nuove tendenze nella creazione e gestione dei piani di circolazione, delle reti logistiche e delle relative piattaforme informative;

i) scambiare competenze in materia di rafforzamento delle capacità e formazione, visite in loco *workshop* e seminari.

Disponibili ad organizzare ed agevolare, secondo i reciproci interessi, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi Ro-Ro (*Roll-on/Roll-off*), nonché il transito attraverso rispettivi territori per raggiungere un altro Paese

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il significato loro attribuito:

A) «Autorità Competenti»:

1. Le Autorità delle Parti responsabili dell'attuazione del presente Accordo, che sono:

per il Governo della Repubblica italiana: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto: *Land Transport Regulatory Authority* (LTRA), Ministero dei Trasporti;

B) «autorizzazione»: un documento rilasciato dall'Autorità competente di una Parte che conferisce il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada nel territorio di quella Parte da parte di un vettore con sede nel territorio dell'altra Parte contraente. L'autorizzazione può essere rilasciata per «uso singolo» (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe le Parti, con «validità annuale»;⁽¹⁾

C) «transito»: trasporto attraverso i rispettivi territori delle Parti, con destinazione in un Paese terzo, senza carico o scarico di merci nei territori delle Parti;

D) «autorizzazione di transito»: un documento rilasciato dall'Autorità competente di una Parte che conferisce il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada attraverso il territorio di quella Parte da parte di un vettore con sede nel territorio dell'altra Parte. L'autorizzazione può essere rilasciata ad «uso singolo» (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe le parti, con «validità annuale»;⁽²⁾

(1) L'autorizzazione con validità annuale dovrebbe facilitare la creazione di un partenariato stabile tra gli operatori

(2) L'autorizzazione con validità annuale dovrebbe facilitare la creazione di un partenariato stabile tra gli operatori

E) «viaggio di andata e ritorno»: il viaggio di andata dei veicoli rimorchiati dal territorio della Parte dove sono immatricolati verso uno o più luoghi nel territorio dell'altra Parte e il viaggio di ritorno verso il territorio dell'altra Parte dove sono immatricolati;

F) «vettori»: le società proprietarie dei veicoli rimorchiati;

G) «veicoli rimorchiati»: rimorchi o semirimorchi immatricolati nel territorio della Parte in cui ha sede il trasportatore.

Articolo 2

Disposizioni preliminari (Scopo)

1. Il presente Accordo costituisce un meccanismo di cooperazione tra le parti e non viola alcun accordo internazionale valido concluso da una delle parti nel settore dei trasporti terrestri.

2. I vettori di una Parte hanno il diritto di prestare servizi di trasporto di merci, con destinazione o in transito nel territorio dell'altra Parte, esclusivamente con veicoli rimorchiati, utilizzando servizi Ro-Ro. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad un accordo formale sottoscritto dalle imprese di autotrasporto egiziana e italiana, da inviare all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, assicurando il regolare trasporto del rimorchio o semirimorchio nell'altro Stato.⁽³⁾

3. Il trasporto di merci tra i territori delle Parti e in transito attraverso i rispettivi territori sarà regolato dalle rispettive leggi pertinenti relative all'ingresso e alla permanenza dei veicoli rimorchiati nel territorio di ciascuna Parte.

4. L'attuazione del presente Accordo non comporterà alcuna spesa per le Parti, né comporterà alcun costo sui bilanci degli Stati.

Articolo 3

Trasporto di merci

1. Dopo o prima di un viaggio su una nave Ro-Ro, il trasporto terrestre di un veicolo rimorchiato nel territorio dell'altra Parte deve essere autorizzato dalla propria Autorità competente con una autorizzazione valida ai fini della circolazione in detto territorio. Tutte le autorizzazioni sono valide per un unico viaggio di andata e ritorno; previa intesa di entrambe le Parti possono essere rilasciate anche autorizzazioni con validità annuale.

2. Le predette autorizzazioni saranno scambiate tra le competenti Autorità delle Parti entro l'inizio dell'anno. Una volta ricevuti i nulla osta dall'altra Parte ciascuna Autorità competente assegnerà le autorizzazioni ai vettori. L'autorizzazione assegnata ad una determinata azienda non può essere trasferita ad altra azienda.

3. Le autorizzazioni e gli altri documenti richiesti ai sensi del presente Accordo dovranno essere conservati a bordo dei veicoli rimorchiati e dovranno essere esibite su richiesta delle Autorità ispettive di ciascuna Parte al

(3) Tale disposizione è introdotta per garantire il regolare svolgimento del servizio.



fine di permettere di sbarcare i veicoli rimorchiati e di trainarli, con un trattore stradale, dai porti di sbarco alla destinazione finale e viceversa.

4. I pesi, le dimensioni e gli altri requisiti dei veicoli rimorchiati utilizzati per il trasporto stradale internazionale ai sensi del presente Accordo, compreso il carico per asse, devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Parte in cui ha luogo il trasporto.

5. Le date previste di ingresso e di partenza sono specificate nell'autorizzazione da parte dell'operatore.

6. Altri documenti, oltre alla predetta autorizzazione ed alla carta di circolazione nazionale, dovranno comprovare la conformità del veicolo ai migliori *standard* internazionali di costruzione e sicurezza e dell'apposito controllo tecnico annuale.

7. L'autorizzazione di circolazione è necessaria anche se il veicolo rimorchiato viene trasportato su un vagone ferroviario per una parte del viaggio dopo e/o prima di un viaggio su strada.

8. Il transito attraverso i territori delle Parti sarà altresì autorizzato dalle Autorità competenti con specifica autorizzazione di transito.

9. Non è consentito il trasporto interno - vale a dire il trasferimento di merci da un luogo ad un altro tramite una strada di comunicazione e mediante l'uso di un veicolo o mezzo di trasporto - nel territorio dell'altra Parte mediante veicoli rimorchiati. Non è consentito il trasporto con partenza dal territorio dell'altra Parte verso un Paese terzo e viceversa.

10. Lo scambio delle autorizzazioni tra le Parti è gratuita. I trasportatori saranno soggetti ad agevolazioni per le infrastrutture utilizzate nel territorio dell'altra Parte quali strade, ponti e tunnel, in base ai servizi prestati.

11. Il numero di autorizzazioni scambiate tra le Autorità competenti sarà concordato annualmente dalle Parti nel corso della riunione della Commissione Mista di cui al successivo articolo 9 tenendo conto delle esigenze di riduzione della congestione della rete stradale, di limitazione dell'impatto ambientale e considerando anche altri motivi di interesse nazionale.

12. Una autorizzazione di destinazione è valida per un viaggio che ha origine nel territorio di una delle Parti e termina nel territorio dell'altra Parte e viceversa. Mentre si trova nel territorio dell'altra Parte, il veicolo sarà trainato da un trattore stradale immatricolato in quel Paese. Il numero di autorizzazioni di destinazione annuali scambiati dalle Parti è stabilito dalla Commissione Mista.

13. Una autorizzazione di transito è valida per il transito di un veicolo rimorchiato attraverso il territorio dell'altra Parte; il numero di autorizzazioni di transito annuali scambiati dalle Parti è concordato dalla Commissione Mista.

14. Ciascuna Parte può decidere autonomamente di limitare il numero di autorizzazioni per il trasporto di veicoli «in transito» sul proprio territorio.

15. Il trasporto di merci, l'ingresso, la circolazione e la permanenza di veicoli nel territorio dell'altra Parte possono essere soggetti a condizioni, ispezioni e precauzioni speciali, qualora necessario per ragioni di sicurezza.

16. Le autorizzazioni hanno validità annuale e hanno scadenza alla fine del primo mese dell'anno successivo alla data di rilascio.

17. Le autorizzazioni consentono l'ingresso e l'uscita esclusivamente di un veicolo rimorchiato carico. La circolazione di un veicolo rimorchiato vuoto sarà consentita sia durante il viaggio di ritorno, dopo lo scarico delle merci, sia previo rilascio di una «Autorizzazione speciale» rilasciato dall'Autorità competente dell'altra Parte, come concordato durante la riunione della Commissione Mista di cui al successivo articolo 9.

Articolo 4

Requisiti assicurativi

Le condizioni della polizza assicurativa dovranno essere conformi alle leggi vigenti nel territorio della Parte in cui avviene il trasporto.

Articolo 5

Statistiche

Le Parti individuano congiuntamente i dati statistici che dovranno essere scambiati tra le Autorità competenti.

Articolo 6

Diritto applicabile

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto della legislazione egiziana e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. I trasportatori dei veicoli dovranno rispettare la normativa in materia di circolazione stradale e di trasporto in vigore nel territorio di ciascuna Parte.

3. In caso di violazione delle predette norme, le Parti si assisteranno reciprocamente, collaboreranno strettamente e si scambieranno informazioni in merito ai provvedimenti adottati dalle Autorità competenti in relazione a tali violazioni.

Articolo 7

Tasse doganali e pezzi di ricambio

1. Ciascuna Parte consentirà l'ingresso nel proprio territorio ai veicoli rimorchiati immatricolati nel territorio dell'altra Parte, senza restrizioni e senza pretendere il pagamento di tasse e/o dazi doganali dovuti su di essi e sulle merci in transito, a condizione che le garanzie doganali accettate siano efficaci fino alla riesportazione.

2. È consentito importare pezzi di ricambio di veicoli rimorchiati allo scopo di sostituire le parti danneggiate in caso di guasto del veicolo rimorchiato nel territorio di una delle Parti. Tali articoli saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti e alle istruzioni vigenti in ciascun Paese.

3. All'arrivo nell'altro Paese, ai rimorchi ed i semirimorchi sarà applicata una targa temporanea, che verrà in-



stallata e disinstallata nell'area dedicata alla linea Ro-Ro, previo pagamento di una somma concordata tra le Parti.

Articolo 8

Fatture e pagamenti

1. I vettori di ciascuna Parte sono soggetti alle norme fiscali, doganali e valutarie in vigore nel territorio della Parte in cui avviene il trasporto.

2. Tutti i pagamenti relativi ai servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio del mercato del giorno della loro esecuzione.

3. I servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo sono soggetti ai normali pedaggi e ad eventuali costi imposti nei territori di ciascuna Parte.

4. I veicoli circolanti nel territorio dell'altro Stato sono soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta. Tutte le tasse sono applicate secondo le leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte e a condizione di reciprocità.

Articolo 9

Commissione Mista

1. Ai fini dell'attuazione e dell'implementazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rappresentanti nominati dalle competenti Autorità. La Commissione Mista si riunirà tramite videoconferenza ogni volta che una delle parti lo richieda. Oltre agli altri compiti menzionati negli articoli precedenti, la Commissione Mista ha il compito di:

a. concordare il numero di autorizzazioni da scambiare annualmente tra le Parti e determinare gli eventuali requisiti per l'esenzione dall'autorizzazione;

b. predisporre il modulo di autorizzazione e determinare le modalità di rilascio e/o scambio delle autorizzazioni. La Commissione Mista può introdurre un sistema di autorizzazioni dematerializzate;

c. discutere delle problematiche e delle questioni che potrebbero sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

d. adottare misure adeguate per facilitare e promuovere lo sviluppo del trasporto Ro-Ro tra i due Paesi;

e. sovrintendere su tutta l'attività di trasporto, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, anche adottando misure di emergenza a seguito della presentazione di un reclamo da parte di una delle Parti.

2. La Commissione Mista può inoltre proporre adeguamenti alle agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali delle Parti sulla base del principio di reciprocità.

3. Al di fuori delle riunioni ufficiali della Commissione Mista, le Autorità Competenti, in conformità del ruolo della Commissione Mista, possono discutere e adottare adeguamenti temporanei.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie relative all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti.

Articolo 11

Sospensione temporanea

Ciascuna Parte potrà sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo, esclusivamente per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dandone comunicazione all'altra Parte entro i successivi trenta giorni.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, con le quali le Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è valido per un periodo di tre anni e si rinnova automaticamente per periodi analoghi, a meno che una delle Parti non comunichi all'altra, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno tre mesi prima della data di scadenza prevista, la propria intenzione di terminarlo.

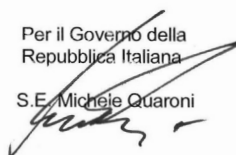
3. Il presente Accordo può essere modificato previo consenso scritto delle Parti. L'Accordo modificativo entra in vigore seguendo la stessa procedura prevista al comma 1.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Il Cairo, il 22 gennaio 2024, in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

S.E. Michele Quaroni



Per il Governo della
Repubblica Araba d'Egitto

S.E. Kamel al-Wazir



Agreement
between
the Government of the Italian Republic
and
the Government of the Arab Republic of Egypt
on International Transport of Goods by towed road vehicles (trailers and
semitrailers), using Ro-Ro services

The Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter jointly referred to as "the Parties" and individually as a "Party");

desiring to promote friendly relations between the two Countries;

willing to promote cooperation and partnership between the Parties under this Agreement to achieve the following fields and exchange publicly available knowledge and non-confidential information:

- a) exchange and share knowledge and cooperate in the area of land transportation technologies and transport policies, pricing of freight transport services;
- b) share information and best practices for developing road safety plans and road safety intervention strategies, and outreach activities aimed at reducing deaths and injuries resulting from road accidents;
- c) exchange analytical reports, publications, technical materials, expert services and information related to the purposes of this Agreement;
- d) share best practices on trucks tracing and trucking methods;
- e) enhance the exchange curricula and practices in training drivers compliant with international standards;
- f) promote and share knowledge in the creation of technical inspection centers and rehabilitation methods for trucks to keep up with the international standards and regulations;
- g) exchange expertise on compliance and adoption of international conventions in the field of land transport, such as the European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport AETR done at Geneva on the 1st of July 1970 and the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) done at Geneva on 30 September 1957;
- h) share information about the new trend in creating and managing of circulation plans, logistics networks and related information platforms;
- i) exchange expertise on capacity building and training, site visits, workshops and seminars.

Willing to organize and facilitate, according to their mutual interests, the transport of goods between the two Countries by towed road vehicles (trailers and semitrailers), using Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) services, as well as transit through their respective territories to reach another Country

have agreed as follows:



Article 1 Definitions

For the purpose of the present Agreement, the following expressions shall have the meanings assigned to them:

A) “Competent Authorities”:

1. The Authorities of the Parties responsible for the enforcement of this Agreement, which are:

- for the Government of the Italian Republic: Ministry of Infrastructure and Transport;
- for the Government of the Arab Republic of Egypt: Land Transport Regulatory Authority (LTRA), Ministry of transport;

B) “**permit**”: a document issued by the competent Authority of one Party granting the right to undertake international road transport in the territory of that Party by a carrier based in the territory of the other contracted Party. The Permit can be issued for “single use” (round trip) or, if agreed by both Parties, with “annual validity”;¹

C) “**transit**”: transport through the respective territories of the Parties, with destination to a third country, without loading or unloading of freight in the territories of the Parties;

D) “**transit permit**”: a document issued by the competent Authority of one Party granting the right to undertake international road transport through the territory of that Party by a carrier based in the territory of the other Party. The Permit can be issued for “single use” (round trip) or, if agreed by both parties, with “annual validity”;²

E) “**round trip**”: the outward journey of towed vehicles from the territory of the Party where they are registered to one or more places in the territory of the other Party and their return journey to the territory of the other Party where they are registered;

F) “**carriers**”: the companies that own the towed vehicles;

G) “**towed vehicles**”: trailers or semitrailers registered in the territory of the Party where the carrier is based.

Article 2 Preliminary provisions (Purpose)

1. This Agreement constitutes a mechanism for cooperation between the Parties, and does not contravene any applicable international Agreement concluded by one of the Parties in the field of land transport.

2. The carriers of one Party have the right to provide transport services of goods, with destination to or in transit through the territory of the other Party, only with towed vehicles, using Ro-Ro services. The issuing of the permit is subject to a formal arrangement signed by the Egyptian and Italian road haulage companies, to be sent to the authority responsible for issuing the permit, ensuring the regular transport of

1 The permit with annual validity should facilitate the creation of a stable partnership between the operators.

2 The permit with annual validity should facilitate the creation of a stable partnership between the operators.



the trailer or semi-trailer in the other State;³

3. Transport of goods between the territories of the Parties, and in transit through their respective territories, shall be regulated by the respective relevant laws regarding the entry and the stay of towed vehicle in the territory of each Party.
4. The implementation of this Agreement shall not entail any expenses for the Parties, nor shall it involve any costs on their State budgets.

Article 3

Transport of goods

1. After or before a trip on a Ro-Ro vessel, land transport of a towed vehicle in the territory of the other Party shall be authorized by its competent Authority with a permit valid for circulation purposes in that territory. All permits are valid for a single round trip; if agreed by both Parties, permits with annual validity can be issued as well.
2. The aforementioned permits shall be exchanged between the competent Authorities of the Parties before the beginning of the year. Once received the permits from the other Party, each competent Authority shall assign authorizations to the carriers. The authorization assigned to a specific company cannot be transferred to another company.
3. The permits and the other documents required under this Agreement shall be kept onboard the towed vehicles and shall be shown on request of the inspecting Authorities of each Party in order to be allowed to disembark the towed vehicles and tow them with a road tractor operating from the ports of disembark to the final destination and vice versa.
4. Weights, dimensions and other requirements of the towed vehicles used for international road transport under this Agreement, including axle load, shall be in compliance with the laws and regulations applicable in the Party in which the transport takes place.
5. The expected dates of entry and departure shall be specified in the permit by the operator.
6. Other documents, in addition to the aforementioned permit and to the national vehicle registration certificate, shall provide proof of compliance of the vehicle with the best international construction and safety standards and of the appropriate annual roadworthiness test.
7. The road permit is also required if the towed vehicle is carried on a rail wagon for part of the trip after and/or before a road trip.
8. Transit through the territories of the Parties shall be also authorized by the competent Authorities with a specific transit permit.

³ This provision is introduced to guarantee the regular execution of the service.



9. Domestic transport - namely transfer of goods from one place to another via a communication road and by use of a vehicle or means of transport - in the territory of the other Party by towed vehicles is not allowed. Transport starting from the territory of the other Party towards a third Country, and vice versa, is not allowed.
10. The exchange of permits between the Parties is free of any charge. The carriers shall be subject to allowances for the facilities used in the territory of the other Party such as roads, bridges and tunnels, according to the services performed.
11. The number of permits exchanged between the competent Authorities shall be yearly agreed by the Parties, during the Joint Committee meeting referred to in Article 9 below, taking into account the needs of reducing the congestion of the road network, limiting the environmental impact and considering also other reasons of national interests.
12. A destination permit is valid for a trip originating in the territory of one of the Parties terminating in the territory of the other Party and vice versa. While in the territory of the other Party, the vehicle shall be towed by a road tractor registered in that Country. The number of annual destination permits exchanged by Parties is established by the Joint Committee.
13. A transit permit is valid for transit of a towed vehicle through the territory of the other Party; the number of annual transit permits exchanged by Parties is agreed on by the Joint Committee.
14. Each Party may decide independently to limit the number of permits for transport by vehicles "in transit" through its territory.
15. Transport of goods, entry, circulation and stay of vehicles in the territory of the other Party, may be subject to special conditions, inspections and precautions, if necessary for safety and security reasons.
16. Permits are valid for one year and their validity expires at the end of the first month of the year following the date of issue.
17. Permits allow the entry and the exit of a loaded towed vehicle only. The circulation of an empty towed vehicle shall be permitted either on the return trip, after discharge of the load, or under the emission of a 'Special Permit' issued by the competent Authority of the other Party, as agreed during the Joint Committee meeting referred to in Article 9 below.

Article 4 Insurance Requirements

The insurance policy conditions shall comply with the laws in force in the territory of the Party in which the transport takes place.

Article 5 Statistics

The Parties shall jointly identify the statistical data that shall be exchanged between the



competent Authorities.

Article 6 Applicable law

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the Egyptian and Italian legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy's membership of the European Union.
2. The carriers of the vehicles shall comply with the regulations regarding road traffic and transport in force in the territory of each Party.
3. In the event of any violation of the abovementioned regulations, the Parties shall assist each other, cooperate closely and exchange information with regards to the measures adopted by the competent Authorities in relation to such violations.

Article 7 Customs Fees and Spare parts

1. Each Party shall allow the entry into its territory to the towed vehicles registered in the territory of the other Party, without restrictions and without claiming payment of taxes and/or customs duties due on them and on goods in transit, provided that the accepted customs guarantees are effective until re-export
2. It is permitted to import spare parts of towed vehicles for the purpose of replacing damaged parts in the event of a towed vehicle failure in the territory of one of the Parties. These items shall be subject to the laws, regulations and instructions in force in each Country.
3. When arriving in the other Country, trailers and semi-trailers shall have a temporary license plate applied to them, which will be installed and uninstalled in the area dedicated to the Ro-Ro line, upon payment of a sum agreed upon between the Parties.

Article 8 Invoices and payments

1. The carriers of each Party are subject to taxes, customs and currency rules in force in the territory of the Party in which transport takes place.
2. All the payments related to the transportation services performed under this Agreement shall be made in freely convertible currency at the market exchange rate of the day of their execution.
3. Transportation services performed under this Agreement are subject to the normal tolls and any costs levied in the territories of each Party.
4. Vehicles circulating in the territory of the other Country shall be subject to the payment of



a reduced road tax. All taxes are applied according to the laws in force in the territory of each Party and under condition of reciprocity.

Article 9

Joint Committee

1. In order to enforce and implement this Agreement, the Parties shall establish a Joint Committee composed by the representatives appointed by the competent Authorities. The Joint Committee will convene via remote videoconference whenever requested by one Party. In addition to the other tasks mentioned in the previous articles, the Joint Committee shall be responsible for:
 - a. agreeing on the number of permits to be exchanged yearly between the Parties and determining any requirements for the authorization's exemption;
 - b. drafting the authorization's form and determining the procedures for issuing and/or exchanging the authorizations. The Joint Committee may introduce a system of dematerialized authorizations;
 - c. discussing the problems and issues that may arise from the application of this Agreement;
 - d. taking appropriate measures to facilitate and promote the development of Ro-Ro transport between the two Countries;
 - e. supervising all transport activities, with a particular focus on compliance with the safety standards, also by adopting contingency measures upon the filing of a complaint by one of the Parties.
2. The Joint Committee may also propose adjustments to the tax concessions regulated by the national laws of the Parties based on the principle of reciprocity.
3. Outside the official meetings of the Joint Committee, the Competent Authorities, pursuant the role of the Joint Committee, may discuss and adopt temporary adjustments.

Article 10

Settlement of disputes

Any disputes in the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.

Article 11

Temporary suspension

Each Party may temporarily suspend the application of this Agreement, only for reasons of



public order and safety, by notifying the other Party of such suspension within the following thirty days.

Article 12

Entry into force

- 1 This Agreement shall enter into force thirty days after the receipt of the last of the two written notifications, by which the Parties shall have communicated each other through diplomatic channels that the respective internal procedures for its entry into force have been completed.
- 2 This Agreement shall be valid for a period of three years and shall be automatically renewed for similar periods, unless either Party notifies the other, in writing and through diplomatic channels, at least three months before the intended date of expiration, of its intention to terminate it.
- 3 This Agreement can be amended through written consent of the Parties. The amending Agreement, shall enter into force following the same procedure stated in Paragraph 1.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Cairo, on 22 January 2024 in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the text in English shall prevail.

For the Government of the
Italian Republic

H.E. Michele Quaranta



For the Government of the
Arab Republic of Egypt

H.E. Kamel al-Wazir



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1228):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 13 settembre 2024.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 26 settembre 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, l'8 e il 16 ottobre 2024.

Esaminato in Aula e approvato il 16 ottobre 2024.

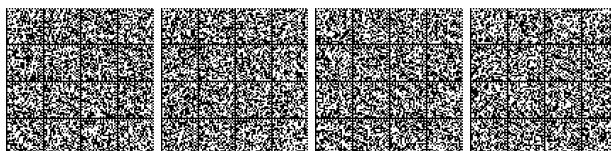
Camera dei deputati (atto n. 2101):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 ottobre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 novembre 2024 e il 18 febbraio 2025.

Esaminato in Aula il 5 maggio 2025 e approvato definitivamente l'11 giugno 2025.

25G00110



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria e con la quale sono stati stanziati euro 4.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1125 del 3 gennaio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 16 aprile 2025 e del 23 maggio 2025 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1125 del 2025, con le quali è stata trasmessa la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di

cui alla lettera b) e per quelle relative alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 27 al 29 maggio 2025 e il 5 giugno 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Calabria e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 giugno 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

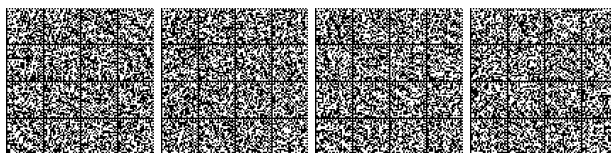
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, è integrato di euro 17.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A03864



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che, a partire dal giorno 14 marzo 2025, si è verificata la riattivazione della frana storica di Rio della Lezza, situata nel territorio del Comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo, che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e l'isolamento del territorio della borgata La Lissandra;

Considerato, altresì, che il summenzionato evento ha causato danneggiamenti alle infrastrutture viarie, con la conseguente interruzione di quattro arterie viarie comunali, a edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;

Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 18 marzo 2025 e del 22 maggio 2025;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati il giorno 5 giugno 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere

straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 giugno 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 3.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A03865



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 15 al 17 aprile 2025 il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato fenomeni franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere idrauliche;

Viste le note della Regione Piemonte del 17 aprile 2025, del 24 aprile 2025, del 9 maggio 2025 e del 5 giugno 2025;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 26 al 30 maggio 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Piemonte e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 giugno 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 17.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A03866



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 maggio 2025.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025. Riapertura dei termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche per le colture permanenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2025;

Considerato, in particolare, l'articolo 8 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, che stabilisce i termini di sottoscrizione delle polizze agevolate per le produzioni vegetali in funzione del relativo ciclo colturale e che, in caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, tali termini possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro i termini di cui all'art. 8 del medesimo provvedimento e che un'eventuale proroga degli stessi comporta un differimento anche delle scadenze per la sottoscrizione delle suddette coperture;

Visto il decreto direttoriale 30 aprile 2025, n. 190488 recante, tra l'altro, il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture permanenti al 10 maggio 2025, in corso di registrazione;

Vista la nota del 29 aprile 2025, n. 215989, con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole ha chiesto di prorogare al 31 maggio 2025 la scadenza per la copertura assicurativa delle colture permanenti in considerazione sia dei valori finora assicurati per tali colture, inferiori rispetto al 2024, sia del ritardo fenologico di circa dieci giorni registrato per le stesse colture rispetto allo scorso anno a causa delle condizioni meteorologiche;

Considerato che una riapertura dei termini di sottoscrizione delle polizze agevolate e delle coperture mutualistiche per le colture permanenti consentirebbe agli agricoltori di proteggere le proprie produzioni, seppur con un periodo di copertura eventualmente più limitato rispetto al relativo ciclo colturale;

Ritenuto pertanto opportuno, in accoglimento della richiesta delle regioni ed al fine ultimo di consentire una maggiore partecipazione agli strumenti di gestione del rischio, procedere alla riapertura dei termini di sottoscrizione delle polizze agevolate e delle coperture mutualistiche per le colture permanenti stabilendo, contestualmente, una data limite per il completamento di tale attività che consenta di limitarne l'emissione con un periodo di copertura troppo ridotto rispetto al relativo ciclo colturale;

Ritenuto, inoltre, opportuno garantire l'agevolabilità anche delle polizze sottoscritte successivamente alla data del 10 maggio 2025 stabilita dal decreto direttoriale



30 aprile 2025, n. 190488, per evitare effetti discriminatori nei confronti degli agricoltori;

Visto l'art. 25, comma 1 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, che prevede la possibilità di apportare modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel PGRI, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tese, tra l'altro, ad un incremento del numero di imprese assicurate;

Vista la comunicazione alla Conferenza Stato-regioni del 16 maggio 2025, prot. n. 218727;

Decreta:

Art. 1.

Riapertura dei termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche dei Fondi di mutualizzazione per le colture permanenti

1. Per effetto del presente provvedimento è disposta la riapertura dei termini per la sottoscrizione delle polizze di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382.

2. Le polizze di cui al comma 1 devono essere sottoscritte entro il termine ultimo del 31 maggio 2025.

3. Si considerano agevolabili per la campagna 2025 anche le polizze per le colture permanenti emesse successivamente al 10 maggio 2025 ed entro la data di adozione del presente provvedimento.

4. Il presente articolo si applica anche alle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione ai sensi dell'art. 13 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 19 maggio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 817

25A03762

DECRETO 24 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradi-

zionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

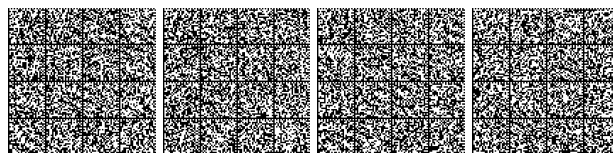
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la



loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella diret-



tiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 308 del 18 novembre 1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Valcalepio»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela Valcalepio per il tramite della Regione Lombardia, acquisita al prot. ingresso n. 0704958 del 28 dicembre 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Valcalepio», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio tutela Valcalepio è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143,

in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Valcalepio»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 112 del 16 maggio 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;



Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 112 del 16 maggio 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio» consolidato con

la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it>).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 24 giugno 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «VALCALEPIO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Valcalepio», è riservata ai vini:

Rosso;
Rosso Riserva;
Bianco;
Moscato passito;

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Valcalepio» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Valcalepio» rosso:

Merlot dal 40 al 90%;
Cabernet Sauvignon dal 10 al 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Franconia, Incrocio Terzi N.1, Merera, Rebo e Petit Verdot da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

«Valcalepio» Rosso Riserva:

Merlot dal 40 al 90%;
Cabernet Sauvignon dal 10 al 60%.

«Valcalepio» bianco:

Pinot bianco e/o Chardonnay, congiuntamente dal 55 all'80%;
Pinot grigio dal 20 al 45%.

«Valcalepio» Moscato passito:

Moscato di Scanzo e/o Moscato dall'85 al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 15% le uve provenienti da vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia.

Art. 3.

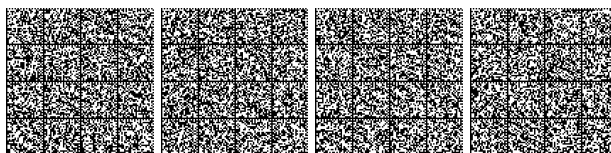
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Valcalepio» devono essere prodotte nell'intero della zona così delimitata: partendo dalla foce del Torrente Rino sul Lago d'Iseo, in Comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino ad incontrare la mulattiera per I Vasti, che segue in direzione ovest, sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340, 504 e 501. Prosegue quindi per



il sentiero a mezzacosta, sino ad incontrare il confine amministrativo dei Comuni di Sarnico e Predore. Prosegue su detto sentiero sino alla Valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino ad incontrare il sentiero per La Forcella in vicinanza del villaggio Holiday. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per La Forcella sino a quota 398, indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i Comuni di Sarnico e Viadanica, raggiunge quota 360. Da questo punto prosegue in direzione nord, sino alla Valle Maggiore a quota 333. Piega quindi in direzione sud-est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti, Riva, Case Rasetti e prosegue quindi fino ad incontrare il Torrente Guerna in prossimità di quota 308, risale poi il corso del Torrente Guerna e passando dalle località Ambrogio, Forno e Dumengoni raggiunge la località Segrone Basso. Da questo punto segue il sentiero in direzione ovest sino ad incontrare a quota 500 il tornante della strada per i Colli di San Fermo, strada che segue in direzione sud-ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle Fienile Biboli. Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Mascherpigna, fino al Col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i Comuni di Foresto Sparso e Berzo San Fermo. Segue detto confine sino a Campo Alto, indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i Comuni di Entratico e Berzo San Fermo e poi tra Entratico e Borgo di Terzo sino al Fiume Chero. Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il Torrente Bragazzo. Risale tale torrente sino alla frazione Costa ed imbocca quindi il sentiero a mezzacosta sopra Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i Comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue fino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a quota 412. Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan, prosegue in direzione ovest sul sentiero per Sant'Ambrogio e, oltrepassando il confine amministrativo tra il Comune di Trescore Balneario e quello di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per Cascina Zagni. Da qui segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop, indi per quota 620, quota 508, località Plasso e Foppa arriva al fondovalle della val Calchera. Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la località Locanda, quota 398 e 454, raggiunge Ca' Pessina (quota 537). Da qui percorre il sentiero che, passando per Pian Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra i Comuni di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502. Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra i Comuni di Scanzorosciate e Nembro sino a raggiungere quota 633. Imbocca in direzione nord-ovest il sentiero sino al ponte sul Fiume Serio che segue per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i Comuni di Nembro e Villa al Serio fino ad incontrare il confine amministrativo tra i Comuni di Nembro ed Alzano Lombardo. Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud fino ad incontrare la Cascina Frontale. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano - Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord, fino a quota 559. Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraversa la Valle del Nese ed arriva a quota 551. Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il Monte di Nese fino al bivio per Olera. Da qui prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile Olera-Busa. In prossimità della località Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657, dove imbocca la carreggiabile che porta a Ca' della Maresana. Da questa località segue la mulattiera che, passando per le quote 486 e 437 raggiunge il Torrente Morla. Risale detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso della Porta), prosegue lungo il sentiero esistente sino al Castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord-est sulla carrareccia per Ca' del Latte. Segue quindi il tracciato che, passando per Roccoldo ed attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760, raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli Catene Val di Bareden e poi prosegue lungo la strada della valle fino a via Botta a quota 524. Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Monti della Calchera, raggiunge la carrareccia di Colle Barbino, che segue fino a quota 432. Da questa quota segue per breve tratto la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i Comuni di Sorisole e Villa d'Almé, ove incontra e segue il sentiero che, passando per le località Foresto Secondo, Piazzola e Cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto. Da qui segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua. Si identifica con detto acquedotto fino alla località Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di Valle Brembana fino al bivio per Valle Imagna. Prose-

gue per detta strada fino ad incontrare il Fiume Brembo ed il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Villa d'Almé. Segue detto confine risalendo il Fiume Brembo sino alla confluenza con il Torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno San Salvatore ed Ubiale Clanezzo, confine che segue fino ad incontrare quello tra Strozza ed Ubiale Clanezzo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza ed Almenno San Salvatore fino ad incontrare e seguire la mulattiera esistente per Ca' Madonnina, attraversa il confine tra Almenno San Salvatore ed Almenno San Bartolomeo e passa successivamente per le località Ca' Puricchio, Albelasco, Cageroli e Camutaglio sino ad incontrare il confine amministrativo tra Almenno San Bartolomeo e Palazzago. Prosegue quindi su detto confine in direzione sud fino al ponte sul Torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino al ponte a valle della parrocchiale di Palazzago sulla strada per la frazione Broccione, indi il tratto del torrente stesso a monte, sino alla mulattiera che a ponente del Monte Broccione raggiunge il sentiero dalla frazione omonima al Monte Valmora. Segue il sentiero suddetto sino al confine amministrativo tra i Comuni di Palazzago e Pontida, indi il confine tra i suddetti comuni sino al confine con il Comune di Caprino Bergamasco. Da qui segue il confine fra il suddetto comune e Pontida sino alla strada statale Bergamo-Lecco, indi la suddetta strada verso est sino al Monastero di Pontida, poi la strada che dal monastero porta alla frazione Canto e poi la mulattiera da detta frazione verso la Cascina Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino a quello di Carvico. Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine amministrativo di Villa d'Adda, indi il confine tra Villa d'Adda e Pontida sino alla strada Odiago-Villa d'Adda. Segue detta strada sino a Villa d'Adda-Carvico-Brusico-Gerole Catolari e poi il sentiero che da detta strada porta sino alla frazione Piana. Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone sino alla strada Villa Gromo-Camozzaglio e poi tale strada sino alla deviazione per la Ca' Rossa. Indi devia per la Ca' Rossa e poi per il sentiero e la carrareccia sino a Mapello. Segue poi la strada Mapello-Ambivere sino al confine con il Comune di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e Ambivere sino alla strada Val San Martino. La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per Brughiera e Gromlongo sino alla deviazione per la località Baracche. Quindi devia per detta località e segue la strada per San Sosimo-Barzana-Palazzago sino al confine tra Palazzago e Barzana. Segue detto confine sino al confine con il Comune di Almenno San Bartolomeo e poi lungo il Torrente Lesina sino alla strada comunale Barzana-Almenno San Bartolomeo. Segue detta strada sino alla località Quadivio e da detta località la carrareccia che, passando a valle del cimitero di Almenno San Bartolomeo, raggiunge il Torrente Tornago, che segue sino ad incontrare il Fiume Brembo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei Comuni di Almé e Paladina, sino ad incontrare il Torrente Guisa a quota 281. Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e passando per quote 277 e 275 e Cascina Merleta, arriva a Cascina Morlani in prossimità di quota 287. Da qui segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i Comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257. Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo-Ponte San Pietro. Prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con linee nere) della ferrovia Valle Seriana che, passando per quote 261, 269 e 278 raggiunge il confine amministrativo tra i Comuni di Torre Boldone e Ranica. Da qui prosegue lungo detto confine fino ad incontrare la Roggia Guidana da dove prosegue lungo il confine tra i Comuni di Ranica e Gorle sino ad incontrare il Fiume Serio. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino ad incontrare la Roggia Borgogna, che segue in direzione sud-est passando per quote 247 e 250. Raggiunge la strada di circonvallazione sino alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola. Da questo punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino ad incontrare il confine amministrativo tra i Comuni di Albano Sant'Alessandro e Pedrengo. Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia, prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest sino ad incontrare la strada di Comonte. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246 e località Comonte. Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all'altezza del km. 7,000 Prosegue in direzione sud-est lungo detta strada passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad incontrare a quota 217 la strada per Montello. Prosegue in direzione nord-est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222, arriva ad incrociare la ferrovia Bergamo-Brescia. Segue detta ferrovia in direzione sud-est passando per quota 228 e 227 sino ad incontrare il Fiume Chero (quota 226).



Prosegue in direzione sud lungo il Fiume Cherio fino ad incontrare l'autostrada Bergamo-Brescia. Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud-est fino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia all'altezza di quota 201. Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sino ad incontrare il confine tra le Province di Bergamo e di Brescia. Da questo punto prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul Fiume Oglio nel Comune di Sarnico in prossimità di quota 188. Da qui segue in direzione est la riva bergamasca del Lago di Iseo, sino ad arrivare alla foce del Torrente Rino in Comune di Predore da dove la delimitazione ha avuto inizio. Dall'area sopra citata sono escluse le seguenti due zone:

1) dal cimitero di Palazzago si segue la strada per la frazione Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si diparte la mulattiera per il Monte Picco che si percorre sino a detto monte, si imbecca quindi il sentiero sino alla Cascina Posvolta, quindi la mulattiera sino alla frazione Montebello, il tratto verso valle del Torrente Borgogna sino al confine tra Barzana e Palazzago che si segue sino a quello con Almenno San Bartolomeo, poi a monte si segue il Torrente Lesina sino alla frazione Carosso ed al cimitero di Palazzago. 2) Dal confine tra i Comuni di Mapello e Ambivere si segue la strada che collega i due detti centri abitati sino al confine tra Ambivere e Palazzago, quindi il confine di detti comuni fino alla località Baracchino, indi la strada per Brughiera-Gromlongo-Cerchiera e quella della Valle San Martino sino al Monastero di Pontida; si imbecca la strada per la frazione Canto sino a quota 357, poi il sentiero e la carrareccia sulla dorsale tra la Valle San Martino e la Val di Gerra sino alla strada per la frazione Canto; successivamente si percorre la strada medesima sino a detta frazione e poi la mulattiera dalla frazione Canto verso Cascina Porcile, poi si segue il confine amministrativo tra i Comuni di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima e tra quello di Mapello e Ambivere poi sino alla strada Mapello-Ambivere.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C. «Valcalepio» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto considerati idonei i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione.

Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, quelli umidi, nonché quelli a quote superiori ai 600 metri s.l.m. per le uve a bacca rossa ed ai metri 700 s.l.m. per le uve Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non deve essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a:

- «Valcalepio» rosso 10,00 t/ha;
- «Valcalepio» rosso riserva 9,00 t/ha;
- «Valcalepio» bianco 10,00 t/ha;
- «Valcalepio» Moscato passito 7,00 t/ha.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- «Valcalepio» rosso: 11,00% vol;
- «Valcalepio» rosso riserva: 12,00% vol.
- «Valcalepio» bianco: 11,00% vol;

«Valcalepio» Moscato passito (prima dell'appassimento): 11,50% vol.

Ai fini della vinificazione del «Valcalepio» Moscato passito le stesse uve devono essere sottoposte ad appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti idonei.

Il periodo di appassimento delle uve non può essere inferiore a 21 giorni e comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico totale minimo di: 17,00% vol. Ai fini della vinificazione della tipologia del vino a D.O.C. «Valcalepio» Moscato passito integrato con il nome di uno dei comuni di cui al successivo art. 7, le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al:

- «Valcalepio» rosso 70%;
- «Valcalepio» Rosso Riserva 70%;
- «Valcalepio» bianco 70%;
- «Valcalepio» Moscato passito 35%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie rosso, rosso riserva, bianco ed il 40% per la tipologia Moscato passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Il vino «Valcalepio» rosso prima dell'immissione al consumo deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 1 anno di cui almeno tre mesi in botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Valcalepio» rosso riserva, prima dell'immissione al consumo, deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di 3 anni, di cui almeno un anno in botti di rovere. A partire dal 1° novembre del terzo anno successivo alla vendemmia può essere immesso al consumo.

Il vino «Valcalepio» Moscato passito non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a D.O.C. «Valcalepio», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valcalepio» rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico; profumo: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Valcalepio» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granato; profumo: etereo, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Valcalepio» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;



profumo: delicato, caratteristico; sapore: secco, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Valcalepio» Moscato passito:

colore: rosso rubino più o meno carico che può tendere al cerasuolo con riflessi granata; profumo: delicato, aromatico, intenso, caratteristico;

sapore: dolce, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol; residuo zuccherino minimo: 30,0 g/l;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a D.O.C. «Valcalepio» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, cascina, podere ed altri termini similari sono consentite inosservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

La D.O.C. «Valcalepio» Moscato passito può essere integrata dai nomi dei seguenti comuni: Gandosso Grumello del Monte Cenate Sotto Torre de' Roveri Albano Sant'Alessandro Carobbio degli Angeli, solo per indicare i vini della stessa tipologia ottenuti con uve ivi prodotte.

Nella designazione e presentazione dei vini a D.O.C. «Valcalepio» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I contenitori di capacità non superiore a litri 5,000 contenenti i vini a D.O.C. «Valcalepio» bianco, rosso e rosso riserva, di cui al presente disciplinare di produzione debbono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio, pertanto, dovranno essere di vetro. Per il «Valcalepio» Moscato passito sono obbligatorie bottiglie di vetro di capacità non superiore ai 3,000 litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica viene delimitata a nord dalle Orobie, ad est dal lago d'Iseo ed a ovest dal monte Canto e comprende un territorio collinare.

Le principali formazioni geologiche presenti nella zona collinare Bergamasca sono il Selcifero Lombardo, la Maiolica di Bruntino, il Sass del Luna tipico (o Pietra di Luna) e il Sass de Luna calcareo, le torbiditi sottili, le Peliti nere superiori, le Peliti rosse, Flish di Pontida, Arenaria di Sarnico, Pietra di Credaro, Flish di bergamo, Frangipan e terreni alluvionali.

La genesi delle rocce madri delle colline bergamasche avviene nel periodo Cretacico dell'era Mesozoica; dalle rocce madri anno avuto origine i terreni che sono prevalentemente di tipo eluviale sono quindi terreni rimasti sulla roccia da cui provengono ed a questa restano fortemente legati in termini di ripartizione minerale; fanno eccezione alcune zone sulle sponde dell'Oglio e nella zona di Chiuduno di tipo alluvionale.

In linea generale è possibile affermare che nell'area collinare a nord-ovest della città di Bergamo prevalgano terreni di tipo scisto-argilloso, mentre lungo la fascia collinare ad oriente fino la lago di Iseo si susseguono diverse formazioni con prevalenti caratteristiche argillo-calcaree.

L'area Bergamasca presenta tre aree climatiche principali, Collina occidentale, Collina orientale e area di Trescore Balneario (valle).

In esame vengono presi tre parametri quali la radiazione solare, la temperatura e la piovosità o precipitazione meteorica.

In relazione alle temperature e alle radiazioni solari è possibile rilevare come la costante termica in relazione alla fase fenologica della vite Le aree occidentali e quelle di valle presentano costanti termiche inferiori a quella orientale, si va quindi dai 3470 gradi dell'area occidentale e valli ai 3570 dell'area a oriente.

In merito alle precipitazioni le medie annuali si attestavano attorno ai 1100-1200 mm annui fino alla fine degli anni 90. Una riduzione significativa della piovosità si è registrata a partire dal 2003.

Gli scarti annuali rispetto alla media in relazione alle aree geografiche risultano essere contenuti, ma non irrilevanti e si aggirano tra i 200 e i 350 mm.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La Valle Calepio

«Giace in Orobia una valletta amena,
ove il respiro del Sebino aleggia;
dell'Oglio ondoso la recente vena
il sen ne lambe, rapida serpeggia
e qual fanciullo, cui pietosa cura
strappò al buio di lunga prigionia
esulta e fugge via per la pianura
del lago la claustral malinconia.
Su pei clivi sorridono i vigneti,
e in alto sorge, tra suberba e mesta,
di cerri e querce e d'orgogliosi abeti
la corona feudal della foresta. [...]»

Ondei, D., 1924

Riportiamo a seguito alcune citazioni di testi antichi:

«Bergamo, dal punto di vista agricolo, era una città produttrice di vino. Quasi quattro quinti delle superfici trattate fino alla fine del XI secolo erano vigneti. [...] Anche nei dintorni immediati della città, nel suburbium, c'erano più vigneti che nella media: quasi un terzo della campagna serviva alla produzione del vino.»

Janut, J., *Bergamo 568-1098*

Dallo stesso testo si evince la maggior quotazione dei terreni coltivati a vite (vinea) rispetto a quelli destinati ad altre colture (campus)

Anni	Vinea	Campus
976 - 1000	7,2	3,6
1001 - 1025	7,9	3,8
1026 - 1050	13,2	7,4
1051 - 1075	22,4	5,3

«Altro monte non hai più a te gradito, Bacco lascivo»

Del Brolo, M. *Liber Pergaminus*, 1110-1112

«Il territorio è molto fertile, e produce eccellentissimi vini [...]»

Sansovino, F., *Ritratto delle più nobili et famose città d'Italia*, 1575

«[...] in fatto di qualità i suoi vini non cedevano a nessuno delle terre vicine. Molto vitate eran le valli del Brembo e del Serio, produttrici di ottimi vini neri e bianchi che entro l'anno son maturi, e si mantengono sinceri fino al decimo»

Bacci, A., *Storia dei Vini d'Italia*, 1596

«[...] Abbonda il territorio di vini ottimi, castagne, carni, formaggi, butirri [...]»

Bisaccioni, M., *Relationi et descrizioni universali et particolari del mondo*, 1664



«La riva destra del Lago d'Iseo, cominciando da Lovere ha un'attività economica particolare che, dall'industria siderurgica di Castro, si estende al prodotto degli oliveti, della vite e della pesca. Ed è, si può dire, da Sarnico, dove il lago finisce, che si apre la Val Calepio, la quale più propriamente si deve chiamare una riviera sulla destra dell'Oglio, operosa e ferace. Altrettanto deve ripetersi per la Valle San Martino, la quale pure è del tutto aperta e lambita dall'Adda per lungo tratto, da Villa d'Adda a Vercurago e dà agli abitanti prodotti della riviera e specialmente il vino»

Belotti, B., *La storia di Bergamo e dei Bergamaschi*

Il Quinzani riporta poi come molte carte di vendita, stipulate in epoche assai remote, accennano a vinee e terre vitate, dimostrando come allora si producesse vino e come questi fosse usato quale forma di pagamento.

«[...] Nel 1187 per ordine della corte di Roma, risulta che donando la corte di Almenno al Vescovo di Bergamo, Attone aveva posto condizione che il Vescovo ogni anno dopo la Pasqua fosse tenuto a dare ai canonici di S. Alessandro quattro castrati, vino, pane, farina e uova per far ravioli [...]»

Ronchetti, G., *Memorie*

«[...] Prima che il gelso ed il granoturco penetrassero nella Bergamasca, tanto si coltivava la vite da aversene vino il triplo del bisogno; nel 1610 ne mandava fuori tanto da poter in Svizzera cambiarlo con quantità di bestie comute e di cavalli, e a San Marco e a Morengo nel 1525, su 2300 pertiche arative, 6580 piedi di vite maritavansi a 5244 olivi. Il soverchio del vino cambiavasi a Milano e Cremona coi grani, di cui tanto scarseggiavano allora le valli»

Cantù, I., *Bergamo e il suo territorio*, 1859

«Robbe che si mandano fuori del paese et per le quali entra denaro forestiero:

Panni bassi, p. 20.000 a 20 = 400.000

Panni alti, p. 8.000 a 50 = 400.000

Ferrarezza = 150.000

Vino, quanto può estraher = 90.000

Sera non lavorata = 60.000»

Note conservate nella Civica Biblioteca di Bergamo e inerenti al calcolo delle esportazioni di Bergamo agli inizi del 1600 (valori espressi in ducati).

«In Provincia di Bergamo si producono 155.100 some di vino»

Notizie Statistiche del dipartimento del Serio, 1815 (la soma corrisponde a circa 40 litri, la produzione ammontava quindi a circa 6.200.000 litri, parti ad oltre 20 litri procapite, essendo la popolazione in quell'anno di 304.876 unità).

Sempre il Marengoni sostiene che «il vino risulta dal matrimonio tra ambiente e capacità umana: la collina bergamasca e il suo viticoltore non potevano quindi che generare vini, quali il Valcalepio e il Moscato di Scanzo».

Altre testimonianze dell'antichità della viticoltura in bergamasca ci vengono dall'epoca latina: alcuni storici riportano la notizia dell'impianto di viti in quel di Scanzo da parte dei militi romani. Inoltre, per i Romani la cultura della vite a Bergamo diventò così importante che fu dedicato un tempio a Bacco nell'antico Borgo di San Lorenzo.

Plinio racconta che in questo territorio la coltivazione della vite era molto sviluppata, soprattutto nei luoghi più appropriati, cioè nella collina.

Quando poi nel 569 i Longobardi invasero la città, la vite, rimasta senza il vignaioli, costretto ad una precaria esistenza e soggiogato a lavorare per padroni per nulla avveduti, ebbe un notevole tracollo sotto il profilo della diffusione e della produttività e si rifugiò nelle proprietà ecclesie sicche.

Ma anche nei secoli bui la gente bergamasca non smise mai di amare il suo vino, tanto che il primo atto ufficiale che attesta l'importanza economica del vigneto è proprio un rogito del 750 con il qual viene ceduta una vigna sotto le mura della città.

Risalgono al 1000-1100 d.C. alcune carte di permuta e di vendita di terre vitate.

A testimonianza dell'attenzione prestata dal potere pubblico al vino, nel 1243 Bergamo ordina di piantare le viti lungo la strada che va a Seriate e nel 1266 viene emanato lo statuto di Vertova che impone che «chi tiene a fitto tre pertiche di terreno comunale del Grumelli e nei Zereti vi pianti vigna».

Del modo dei bergamaschi di allevare le viti si occupa nel '300 Pier dè Crescenzi nel suo *Opus Ruralium Commodorum*.

Indizio del valore dato al vino dai bergamaschi è la diatriba tra Guelfi e Ghibellini riguardo la quantità di carri (98 per i Ghibellini e 60 secondo i Guelfi) rubati durante il saccheggio delle case dei Ghibellini di Scanzo da parte dei Guelfi; in data 27 febbraio 1398 della questione si occupa il cronista Castello Castelli nel suo *Chronicon Bergomense Guelpho-Ghibellinum: ab anno 1378 usque ad annum 1407*.

Durante le guerre per la giurisdizione del territorio della Valcalepio tra Visconti e la Serenissima Repubblica di Venezia numerosi furono i saccheggi e le rovine che i valligiani dovettero subire. Una testimonianza si riferisce al 1428 e a ciò che avvenne in Valcalepio dopo che il Carmagnola ebbe abbandonato la Val di Calepio.

«I cittadini e gli abitanti dei seguenti comuni di Calepio, Credaro, Villongo e Adrara, per la fede che sempre mantennero alla Repubblica Veneta, dopo che si assoggettarono distogliendosi dal Visconte, furono per comandamento parte feriti, parte presi, parte posti in rovina, tutti crudelmente perseguitati e malmenati, Le loro fortezze, le torri, le case, le abitazioni svaligate, distrutte, ispiantate fin dai fondamenti i loro mobili rubati, le viti e gli alberi delle loro possessioni tagliati, estirpati [...]»

Nel 1569 il bresciano Agostino Gallo parla della eccellente tecnica usata nel trattare le viti, nel capitolo «Quanto bene piantano le viti i Bergamaschi» del suo libro *Le venti giornate dell'agricoltura e dei piaceri della villa*.

Nella *Relazione dell'anno 1595 sulla città di Bergamo e sul suo territorio* si legge:

«La Valle Calepio comincia da una parte cioè da Levante a Parnanica [...] e continuando sulla riviera pur sul lago si trova Tavernola [...] seguendo poi per la riviera di essa si trova la terra di Predore [...] successivamente poi venendo per l'istessa riviera del lago [...] si trova Sarnico [...] di poi partendosi si vien nel loco di Fosio contrada del Comune di Vico Londo et ivi ha dine il lago de Iseo [...]»

La Valle è lontana da Bergamo milia 12 et da confini alieni dello Stato di Milano verso Antegnate di Cremonese milia 17 in circa. Raccolge per sei mesi l'anno de grani, ma de vini far per uso et d'avvantaggio. [...]»

Nel 1614 Alvise Rizzi stila un elenco dei benefici ecclesiastici del priorato di Pontida e riporta che «[...] i monaci accorparono le proprietà frazionate e disperse plasmando le coste dominate dal sole con vigneti capaci di dare vino potente e buonissimo. Per affinarlo conservarlo hanno costruito una cantina con botti cerchiare in ferro di sei carri l'una e si preparavano a costruirne un'altra per accogliere il nettare derivante dai nuovi vigneti che stavano per entrare in produzione». La relazione conferma il fatto che dal 1400 a tutto il 1600 la Provincia di Bergamo produceva molto più vino del suo fabbisogno, circa tre volte tanto e che il sovrappiù veniva collocato sul facoltoso mercato milanese.

Celestino, nel 1617, descrive così la Valle Calepio:

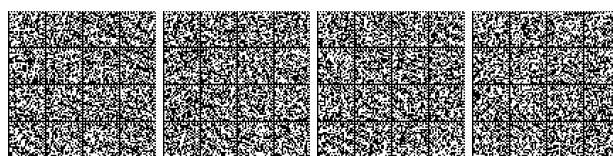
«Dalla parte Orientale a man sinistra della strada, che mena a Brescia, si trova la Val Calepio, cosidetta dal buon vino, e ben da bere, ch'ella fa, componendosi tal nome di due parole greche, dal nome cioè καλον che vuol dire buono, e del secondo aoristo del verbo πινω che significa bere: ond'è Mucio parimenti cantò: CALEPPIO VINI BONITAS ER COPIA, NOMEN INDIDIT. ALCINOI NON ITA TERRA FERAX.»

L'inverno del 1709 si rivelò decisamente rigido come riporta questa testimonianza:

«in Valle Calepio venne tanta neve che arrivava sino ai circoli delle viti, cioè alta circa quattro piedi e mezzo, altezza terribile per i nostri paesi, e poi si rasserenò restando la calinge a terra con freddo tanto orribile che mai da secoli non fu udito il simile, che fece seccar tutte le viti, gli olivi e i fichi [...]»

Dal 1719 per dodici anni successivi fu tanta l'abbondanza dei vivere e delle altre cose necessarie che il frumento stette sempre tra le 18 e le 16 lire al sacco, il vino migliore dalle 8 alle 12 e l'uva daggli scudi 4 agli 8 al carro».

A partire dal 1700, con l'espansione dell'allevamento dei bachi da seta e della coltivazione dei gelsi, che in pianura sostituirono la vite, la produzione diminuì fino al punto che i Bergamaschi, all'inizio dell'800 furono costretti ad importare vino da altre regioni. A tale proposito Rosa riferisce che «nel 1780 non solo [Bergamo] non ne mandò fuori, ma ne introdusse 5000 brente, ovvero 3554 ettolitri, che nel 1840 salirono a 5400 brente od ettolitri 38.172».



Nel 1820, Giovanni Maironi da Ponte descrive in questo modo la Valcalepio nel suo Dizionario Odeporico:

«La Valle Calepio, così detta dal villaggio, che porta questo nome e che ne fu un tempo la capitale [...] si può dir certamente una delle più felici ed amene della provincia.

[...] Il resto della valle è sparso di amene collinette e di bei piani fertili di biade, di gelsi e di vini, i quali, e segnatamente quelli, che si hanno dai suoi ronchi per la loro salubrità e delicatezza sono i migliori e i più pregiati della provincia. Onde il Muzio ebbe a preferire questa valle agli ameni vigneti di Alcinò CALEPIO VINI BONITAS ET COPIA NOMEN INDIDIT, ALCINOI NON ITA TERRA FERAX.

[...] Si fortunata combinazione ha fatto che quivi sempre fiorisce l'agricoltura, e specialmente la coltivazione delle vigne.»

Continua poi il Maironi:

«[...] Credaro piccolo villaggio della Valle Calepio appartenente al distretto e alla pretura di Sarnico [...] resta immediatamente sulla strada provinciale, in un territorio fertile segnatamente di vini, che vi riescono molto squisiti e ricercati. [...] Credaro è abitato da cinquecento e più perone, la massima parte agricoltori e vignaioli».

Con l'arrivo della peronospora e dell'oidio e la comparsa della fillossera nel 1886, i vigneti subirono gravi perdite ma i bergamaschi in breve tempo reimpiantarono vastissime superfici tanto che già nel 1912 la superficie investita in viti superava quella di un tempo e continuò ad aumentare sino al 1940, all'inizio cioè della Seconda guerra mondiale.

Sul *Diario-Guida di Bergamo 1923-1924* si legge:

«Credaro, mandamento di Sarnico, circondario di Bergamo, situato allo sbocco della Valle Calepio. Ha pittoreschi dintorni cosparsi di ville e cascinali. Suolo fertilissimo di vini squisiti [...]»

Gabriele Carrara descrive gli abitanti della Valcalepio come «gente dura alle avversità, come gli ulivi del vento, e pur generosa come i suoi vigneti».

Dal 1950 la Camera di Commercio si rese promotrice di una vasta innovazione in viticoltura chiamando a consiglio anche illustri personaggi come il viticolo Italo Cosmo e si decise di modificare la base ampelografia, incentivando l'impianto di Merlot, Barbera, Incrocio Terzi, Marzemino gentile e Schiava grossa. Curati i vigneti, non rimaneva che pensare al vino: si istituirono così due cantine sociali, una a Pontida - la Val san Martino - che iniziò a funzionare nel 1959, l'altra a S. Paolo d'Argon - la Bergamasca - che iniziò a funzionare nel 1960.

Sull'Eco di Bergamo del 4 novembre 1950 si legge:

«[...] nello spasimo contorto degli ulivi svenati dai secoli, geme ancora, viceversa, lungo i dolci declivi dei vigneti, il singhiozzo strozzato di antichi drammi soffocati tra le mura dei fortificati o affogati nell'Oglio o nelle acque del Sebino ... Ma anche il visitatore sprovveduto, dall'altro del colle di Montecchio, il linguaggio di questi resti, filtrato dalla rete fittissima dei filari di vite educata a modello per i moderni vignaioli, ha pure una sua suggestiva parola da dire».

Luciano Malachini in *Aspetti geo-morfologici della Val Calepio* sostiene che:

«Un buon bergamasco, cui si chiedesse di caratterizzare la Val Calepio, penserebbe certamente ai vini che vi si producono in copia, ed infatti le pendici delle colline sono coperte da un allegro pergolato di lussureggianti vigneti i quali, se sono meno celebri di quelli di altre zone, che si seppero meglio organizzare commercialmente, non sono però da meno nella bontà del prodotto».

Della storia della Viticoltura Bergamasca si è occupato anche il dottor Marengoni Bruno, tra gli altri in un saggio così intitolato nel sopracitato testo del Quinzani:

«[...] Molte viticole raggiungono quella bergamasca per antichità di origine. Parecchie la superano per raccolto. Ben poche invece possono vantare una così pronunciata evoluzione qualitativa attraverso i tempi.

[...] Alla fine del secolo scorso la vite alligna anche in pianura, di solito tra i gelsi, associata a cereali e foraggi. Il livello economico generale, di pura sussistenza, e le difficoltà nei trasporti, impongono alla famiglia contadina ed alla collettività, la massima autarchia, ponendo il seconda linea la qualità del prodotto.

[...] L'importazione dall'America della peronospora e dell'oidio, parassiti della vite pericolosi specie in ambiente umido, rende questa coltura in piano assai impegnativa. La comparsa poi di un terzo parassita, la fillossera, il migliorato tenore generale di vita, con il conseguente allentamento del regime autarchico e l'esigenza di appezzamenti più ampi idonei alla meccanizzazione decretano la graduale scomparsa del-

la viticoltura in piano. Questa perciò si ritira in collina, ed anche qui, solo sui pendii meglio esposti, in quanto gli altri vengono lasciati al bosco.

[...] Si verifica così il primo presupposto per una viticoltura di qualità: la vocazione naturale dell'ambiente. Il secondo passo determinante per una migliore qualificazione viene compiuto negli anni cinquanta, quando si affrontano tre problemi:

la scelta, tra una miriade eterogenea, delle uve più idonee;

la difesa dalla grandine con apposite reti;

l'adozione di nuove forme di allevamento e di nuove sistemazioni del terreno meglio atte alla meccanizzazione.

[...] viene effettuata una prima scelta fondamentale, escludendo i vitigni troppo tardivi ed adottando gli altri, più idonei ai vini abbastanza pronti [...] ecco perché tra i rossi emergono il Merlot e il Cabernet Sauvignon [...] mentre per i bianchi s'impongono soprattutto i Pinots. Si verifica così un secondo presupposto, fondamentale per i vini di classe: la nobiltà del vitigno».

Delle zone di produzione della vite, dei vitigni coltivati e dei tipi di vino prodotti trattano anche Compagnoni e Marengoni in *Vini Bergamaschi di Qualità e percorsi di degustazione*:

«[...] Un tempo la viticoltura era distribuita in tutta la fascia collinare ed anche nella media ed alta pianura, nonché nella pianura dell'Isola. Mentre in collina la vite è sempre stata in coltura principale, in pianura la prevalenza dei vigneti era in coltura secondaria: in questa zona la vite veniva allevata lungo i filari di olmi o di altre essenze legnose.

In seguito, con l'estirpazione dei filari di piante legnose e con il progredire della meccanizzazione aziendale, tale coltura si è andata via via riducendo, tanto che attualmente interessa esclusivamente la fascia collinare, dove trova il suo ambiente ideale.

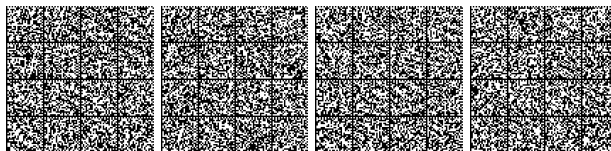
Più esattamente ritroviamo queste colture nella zona collinare vera e propria, che si estende per una settantina di chilometri dal fiume Adda al lago di Iseo ed anche in zone considerate montane dalla statistica ufficiale, me che presentano caratteristiche ambientali proprie delle colline e precisamente: la valle Cavallina, la bassa Valle Camonica da Lovere a Rogno, la sponda occidentale del lago d'Iseo l'imbocco della valle Seriana e della valle Brembana.»

Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura, le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Valcalepio devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque non atti a modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini: nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata Valcalepio sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini a D.O.C. «Valcalepio», in virtù delle differenti tipologie di prodotto e dei differenti vitigni che li compongono, presentano al consumo, caratteristiche organolettiche specifiche descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico. L'inserimento nella base ampelografica di alcuni vitigni autoctoni e di altri legati alla tradizione viticola locale rafforza ulteriormente il legame con il territorio. L'Incrocio Terzi, il Franconia e il Merera sono citati nel volume edito dalla Provincia di Bergamo «I vitigni di Bergamo» dedicato ai vitigni autoctoni censiti nella zona e alcuni dei quali oggetto di recupero. L'Incrocio Terzi è un vitigno autoctono, nato sul territorio dal lavoro del bergamasco Riccardo Terzi incrociando Barbera e Cabernet franc. È infatti diffuso nella Provincia di Bergamo e nella contigua Provincia di Brescia. È apprezzato per la buona produttività, l'intensità colorante e la capacità di accumulo zuccherina. Questa varietà è già presente anche come tipologia con menzione di vitigno nella Doc Colleoni pertanto ne è già dimostrata e assodata l'adeguatezza all'areale di coltivazione considerato. Il Franconia è un vitigno di origine austriaca, coltivato in Italia su pochi ettari in Provincia di Bergamo (oggi ne sono censiti una ventina), di Udine e di Treviso, in quantitativi ancora minori. In Provincia di Bergamo, noto anche col sinonimo Imberghem è stato censito in modo diffuso, ma poco quantificabile, in molti vecchi vigneti a uve miste ubicati nella



fascia collinare a testimonianza del fatto che la sua presenza in queste zone risale a molte decine di anni fa. I primi documenti che ne attestano la presenza in Provincia di Bergamo risalgono al catasto del 1929, ma la sua massima diffusione risale agli anni '50. Questo vitigno era apprezzato all'epoca perché molto produttivo, resistente alle principali avversità e ai freddi invernali. Questa varietà è già presente anche come tipologia con menzione di vitigno nella Doc Colleoni pertanto ne è già dimostrata e assodata l'adeguatezza all'areale di coltivazione considerato. La Merera era diffusa in Provincia di Bergamo sicuramente a partire dal XVIII sec. difatti è rintracciabile già negli scritti del Tomini Foresti. Citata nel tomo VII, nel «Dizionario» del «Trattato di Ampelografia» di Viala, da J. de Rovasenda, è indicata come varietà tipica (apparentemente) solo delle colline bergamasche. Il Tomini Foresti verso la fine del 1700 indica alcuni vitigni coltivati in Bergamasca, tra cui «Merera» riferendo come questa varietà dia uve di buona qualità. Viene inoltre citata una «Medera» nel «Vocabolario dei dialetti Bergamaschi» di Antonio Tiraboschi del 1867 che è probabilmente la Merera; così come Gasparini nel 1881, nella sua «Monografia della Provincia di Bergamo» cita una «Merega». Le altre tracce ufficiali relative al vitigno risalgono al 1950; difatti Bruno Marangoni nella pubblicazione «Note di Viticoltura Bergamasca» nel capitolo «Qualche considerazione sui vitigni più importanti della Bergamasca», descrive la Merera: «A quanto io sappia non viene coltivata fuori dalla nostra provincia, produce costantemente [...] è molto rustica ed è immune dal marciume del grappolo». Nel corso degli anni '90 la varietà è stata conservata come «storica» nel vigneto sperimentale, condotto dalla Provincia di Bergamo, assieme ad altre vecchie varietà bergamasche, non iscritte al Registro nazionale.

C) *descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).*

Le caratteristiche del terreno, il clima e le tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche del territorio bergamasco conferiscono ai vini delle peculiarità particolari.

caratteristiche qualitative ed organolettiche delle tipologie di prodotti a DOC attribuibili all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori umani, hanno inciso sull'intero processo di produzione.

Le tipologie di vino dal punto di vista analitico ed organolettico presentano delle caratteristiche intrinseche dei vitigni da cui sono costituite, derivate dall'ambiente e dal clima nel quale essi vengono coltivati.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI

Valcalepio.

TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA

DOP - Denominazione di origine protetta.

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1. Vino

15. Vino ottenuto da uve appassite

Codice della nomenclatura combinata:

22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Descrizione dei vini:

1. Valcalepio bianco

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico; sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

2. Valcalepio rosso

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

3. Valcalepio Rosso Riserva:

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granato;

profumo: etereo, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

4. Valcalepio Moscato passito

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno carico che può tendere al cerasuolo con riflessi granata;

profumo: delicato, aromatico, intenso, caratteristico;

sapore: dolce, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol;

residuo zuccherino minimo: 30,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

1. Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

PRATICHE DI VINIFICAZIONE

Pratiche enologiche specifiche

1. Periodo invecchiamento minimo Valcalepio Rosso

Pratica enologica specifica

Il vino a D.O.C. «Valcalepio» rosso prima dell'immissione al consumo deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 1 anno di cui almeno tre mesi in botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

2. Periodo invecchiamento minimo Valcalepio rosso riserva

Pratica enologica specifica

Il vino «Valcalepio» riserva, prima dell'immissione al consumo, deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di 3 anni, di cui almeno un anno in botti di rovere. A partire dal 1° novembre del terzo anno successivo alla vendemmia può essere immesso al consumo.

3. Periodo invecchiamento minimo Valcalepio Moscato passito

Pratica enologica specifica

Il vino «Valcalepio» Moscato passito non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.



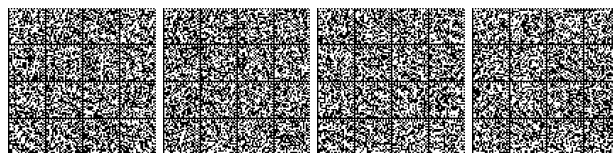
Rese massime:

1. DOP Valcalepio bianco
10000 chilogrammi di uve per ettaro
2. DOP Valcalepio rosso
10000 chilogrammi di uve per ettaro
3. DOP Valcalepio rosso riserva
9000 chilogrammi di uve per ettaro
4. DOP Valcalepio Moscato passito
7000 chilogrammi di uve per ettaro

ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Valcalepio» devono essere prodotte nell'intero della zona così delimitata: partendo dalla foce del Torrente Rino sul Lago d'Iseo, in Comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino ad incontrare la mulattiera per I Vasti, che segue in direzione ovest, sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340, 504 e 501. Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta, sino ad incontrare il confine amministrativo dei Comuni di Sarnico e Predore. Prosegue su detto sentiero sino alla Valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino ad incontrare il sentiero per La Forcella in vicinanza del villaggio Holiday. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per La Forcella sino a quota 398, indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i Comuni di Sarnico e Viadanica, raggiunge quota 360. Da questo punto prosegue in direzione nord, sino alla Valle Maggiore a quota 333. Piega quindi in direzione sud-est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti, Riva, Case Rasetti e prosegue quindi fino ad incontrare il Torrente Guerna in prossimità di quota 308, risale poi il corso del Torrente Guerna e passando dalle località Ambrogio, Forno e Dumengoni raggiunge la località Segrone Basso. Da questo punto segue il sentiero in direzione ovest sino ad incontrare a quota 500 il tornante della strada per i Colli di San Fermo, strada che segue in direzione sud-ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle Fienile Biboli. Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Mascherpigna, fino al Col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i Comuni di Foresto Sparso e Berzo San Fermo. Segue detto confine sino a Campo Alto, indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i Comuni di Entratico e Berzo San Fermo e poi tra Entratico e Borgo di Terzo sino al Fiume Cherio. Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il Torrente Bragazzo. Risale tale torrente sino alla frazione Costa ed imbecca quindi il sentiero a mezzacosta sopra Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i Comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue fino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a quota 412. Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan, prosegue in direzione ovest sul sentiero per Sant'Ambrogio e, oltrepassando il confine amministrativo tra il Comune di Trescore Balneario e quello di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per Cascina Zagni. Da qui segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop, indi per quota 620, quota 508, località Plasso e Foppa arriva al fondovalle della val Calchera. Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la località Locanda, quota 398 e 454, raggiunge Ca' Pessina (quota 537). Da qui percorre il sentiero che, passando per Pian Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra i Comuni di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502. Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra i Comuni di Scanzorosciate e Nembro sino a raggiungere quota 633. Imbocca in direzione nord-ovest il sentiero sino al ponte sul Fiume Serio che segue per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i Comuni di Nembro e Villa al Serio fino ad incontrare il confine amministrativo tra i Comuni di Nembro ed Alzano Lombardo. Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud fino ad incontrare la Cascina Frontale. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano - Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord, fino a quota 559. Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraversa la Valle del Nese ed arriva a quota 551. Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il Monte di Nese fino al bivio per Olera. Da qui prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile Olera-Busa. In prossimità della località Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue lungo il confine tra Ponte-

ranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657, dove imbecca la carreggiabile che porta a Ca' della Maresana. Da questa località segue la mulattiera che, passando per le quote 486 e 437 raggiunge il Torrente Morla. Risale detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso della Porta), prosegue lungo il sentiero esistente sino al Castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord-est sulla carrareccia per Ca' del Latte. Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo ed attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760, raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli Catene Val di Bareden e poi prosegue lungo la strada della valle fino a via Botta a quota 524. Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Monti della Calchera, raggiunge la carrareccia di Colle Barbino, che segue fino a quota 432. Da questa quota segue per breve tratto la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i Comuni di Sorisole e Villa d'Almé, ove incontra e segue il sentiero che, passando per le località Foresto Secondo, Piazzola e Cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto. Da qui segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua. Si identifica con detto acquedotto fino alla località Ventolosa, ove imbecca per breve tratto la strada di Valle Brembana fino al bivio per Valle Imagna. Prosegue per detta strada fino ad incontrare il Fiume Brembo ed il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Villa d'Almé. Segue detto confine risalendo il Fiume Brembo sino alla confluenza con il Torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno San Salvatore ed Ubiale Clanezzo, confine che segue fino ad incontrare quello tra Strozza ed Ubiale Clanezzo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza ed Almenno San Salvatore fino ad incontrare e seguire la mulattiera esistente per Ca' Madonnina, attraversa il confine tra Almenno San Salvatore ed Almenno San Bartolomeo e passa successivamente per le località Ca' Puricchio, Albelasco, Cageroli e Camutaglio sino ad incontrare il confine amministrativo tra Almenno San Bartolomeo e Palazzago. Prosegue quindi su detto confine in direzione sud fino al ponte sul Torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino al ponte a valle della parrocchiale di Palazzago sulla strada per la frazione Brocchione, indi il tratto del torrente stesso a monte, sino alla mulattiera che a ponente del Monte Brocchione raggiunge il sentiero dalla frazione omonima al Monte Valmore. Segue il sentiero suddetto sino al confine amministrativo tra i Comuni di Palazzago e Pontida, indi il confine tra i suddetti comuni sino al confine con il Comune di Caprino Bergamasco. Da qui segue il confine fra il suddetto comune e Pontida sino alla strada statale Bergamo-Lecco, indi la suddetta strada verso est sino al Monastero di Pontida, poi la strada che dal monastero porta alla frazione Canto e poi la mulattiera da detta frazione verso la Cascina Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino a quello di Carvico. Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine amministrativo di Villa d'Adda, indi il confine tra Villa d'Adda e Pontida sino alla strada Odiago-Villa d'Adda. Segue detta strada sino a Villa d'Adda-Carvico-Brusico-Gerole Catolari e poi il sentiero che da detta strada porta sino alla frazione Piana. Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone sino alla strada Villa Gromo-Camozzaglio e poi tale strada sino alla deviazione per la Ca' Rossa. Indi devia per la Ca' Rossa e poi per il sentiero e la carrareccia sino a Mapello. Segue poi la strada Mapello-Ambivere sino al confine con il Comune di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e Ambivere sino alla strada Val San Martino. La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per Brughiera e Gromlongo sino alla deviazione per la località Baracche. Quindi devia per detta località e segue la strada per San Sosimo-Barzana-Palazzago sino al confine tra Palazzago e Barzana. Segue detto confine sino al confine con il Comune di Almenno San Bartolomeo e poi lungo il Torrente Lesina sino alla strada comunale Barzana-Almenno San Bartolomeo. Segue detta strada sino alla località Quadivio e da detta località la carrareccia che, passando a valle del cimitero di Almenno San Bartolomeo, raggiunge il Torrente Tornago, che segue sino ad incontrare il Fiume Brembo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei Comuni di Almè e Paladina, sino ad incontrare il Torrente Guisa a quota 281. Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e passando per quote 277 e 275 e Cascina Merleta, arriva a Cascina Morlani in prossimità di quota 287. Da qui segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i Comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257. Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo-Ponte San Pietro. Prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con linee nere) della ferrovia Valle Seriana che, passando per quote 261, 269 e 278 raggiunge il confine amministrativo tra i Comuni di Torre Boldone e Ranica. Da qui prosegue lungo detto confine fino ad incontrare la Roggia Guidana



da dove prosegue lungo il confine tra i Comuni di Ranica e Gorle sino ad incontrare il Fiume Serio. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino ad incontrare la Roggia Borgogna, che segue in direzione sud-est passando per quote 247 e 250. Raggiunge la strada di circonvallazione sino alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola. Da questo punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino ad incontrare il confine amministrativo tra i Comuni di Albano Sant'Alessandro e Pedrengo. Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia, prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest sino ad incontrare la strada di Comonte. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246 e località Comonte. Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all'altezza del km. 7.000. Prosegue in direzione sud-est lungo detta strada passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad incontrare a quota 217 la strada per Montello. Prosegue in direzione nord-est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222, arriva ad incrociare la ferrovia Bergamo-Brescia. Segue detta ferrovia in direzione sud-est passando per quota 228 e 227 sino ad incontrare il Fiume Cherio (quota 226). Prosegue in direzione sud lungo il Fiume Cherio fino ad incontrare l'autostrada Bergamo-Brescia. Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud-est fino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia all'altezza di quota 201. Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sino ad incontrare il confine tra le Province di Bergamo e di Brescia. Da questo punto prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul Fiume Oglio nel Comune di Sarnico in prossimità di quota 188. Da qui segue in direzione est la riva bergamasca del Lago di Iseo, sino ad arrivare alla foce del Torrente Rino in Comune di Predore da dove la delimitazione ha avuto inizio. Dall'area sopra citata sono escluse le seguenti due zone:

1) dal cimitero di Palazzago si segue la strada per la frazione Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si diparte la mulattiera per il Monte Picco che si percorre sino a detto monte, si imbecca quindi il sentiero sino alla Cascina Posvolta, quindi la mulattiera sino alla frazione Montebello, il tratto verso valle del Torrente Borgogna sino al confine tra Barzana e Palazzago che si segue sino a quello con Almengo San Bartolomeo, poi a monte si segue il Torrente Lesina sino alla frazione Carosso ed al cimitero di Palazzago.

2) Dal confine tra i Comuni di Mapello e Ambivere si segue la strada che collega i due detti centri abitati sino al confine tra Ambivere e Palazzago, quindi il confine di detti comuni fino alla località Baracchino, indi la strada per Brughiera - Gromlongo - Cerchiera e quella della Valle San Martino sino al Monastero di Pontida; si imbecca la strada per la frazione Canto sino a quota 357, poi il sentiero e la carrareccia sulla dorsale tra la Valle San Martino e la Val di Gerra sino alla strada per la frazione Canto; successivamente si percorre la strada medesima sino a detta frazione e poi la mulattiera dalla frazione Canto verso Cascina Porcile, poi si segue il confine amministrativo tra i Comuni di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima e tra quello di Mapello e Ambivere poi sino alla strada Mapello-Ambivere.

VARIETÀ DI UVE DA VINO

Cabernet sauvignon N. - Cabernet Chardonnay B.
 Franconia N. Incrocio Terzi n. 1 N. Merlot N.
 Merera N.
 Moscato di Scanzo N. - Moscato Petit verdot N.
 Pinot bianco B. - Pinot Pinot grigio - Pinot Rebo N.

DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI

DOP Valcalepio

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica viene delimitata a nord dalle Orobie, ad est dal lago d'Iseo ed a ovest dal monte Canto e comprende un territorio collinare. Le principali formazioni geologiche presenti nella zona collinare Bergamasca sono il Selcifero Lombardo, la Maiolica di Bruntino, il Sass del Luna tipico (o Pietra di Luna) e il Sass di Luna calcareo, le torbiditi sottili, le Peliti nere superiori, le Peliti rosse, Flish di Pontida, Arenaria di Sarnico, Pietra di Credaro, Flish di bergamo, Frangipan e terreni alluvionali. In linea generale è possibile affermare che nell'area collinare a nord-ovest della città di Bergamo prevalgano terreni di tipo scistoargilloso, mentre lungo la fascia collinare ad oriente fino la lago

di Iseo si susseguono diverse formazioni con prevalenti caratteristiche argillolocalcaree.

L'area Bergamasca presenta tre aree climatiche principali, Collina occidentale, Collina orientale e area di Trescore Balneario (valle).

Fattori umani rilevanti per il legame.

«Bergamo, dal punto di vista agricolo, era una città produttrice di vino. Quasi quattro quinti delle superfici trattate fino alla fine del XI secolo erano vigneti. [...] Anche nei dintorni immediati della città, nel suburbium, c'erano più vigneti che nella media: quasi un terzo della campagna serviva alla produzione del vino.» Janut, J., Bergamo 568-1098 Dallo stesso testo si evince la maggior quotazione dei terreni coltivati a vite (vinea) rispetto a quelli destinati ad altre colture (campus).

«Altro monte non hai più a te gradito, Bacco lascivo» Del Brolo, M. Liber Pergaminus, 1110-1112 «Il territorio è molto fertile, e produce eccellentissimi vini [...] Sansovino, F., Ritratto delle più nobili et famose città d'Italia, 1575 «[...] in fatto di qualità i suoi vini non cedevano a nessuno delle terre vicine. Molto vitate eran le valli del Brembo e del Serio, produttrici di ottimi vini neri e bianchi «che entro l'anno son maturi, e si mantengono sinceri fino al decimo» Bacci, A.,

Storia dei Vini d'Italia, 1596 «[...] Abbonda il territorio di vini ottimi, castagne, carni, formaggi, butiri [...]» Bisaccioni, M., Relazioni et descrizioni universali et particolari del mondo, 1664 Il Quinzani riporta poi come molte carte di vendita, stipulate in epoche assai remote, accennano a vinee e terre vitate, dimostrando come allora si producesse vino e come questi fosse usato quale forma di pagamento. «[...] Nel 1187 per ordine della corte di Roma, risulta che donando la corte di Almengo al Vescovo di Bergamo, Attone aveva posto condizione che il Vescovo ogni anno dopo la Pasqua fosse tenuto a dare ai canonici di S. Alessandro quattro castrati, vino, pane, farina e uova per far ravioli [...]» Ronchetti, G., Memorie II

Marengoni sostiene che «il vino risulta dal matrimonio tra ambiente e capacità umana: la collina bergamasca e il suo viticoltore non potevano quindi che generare vini, quali il Valcalepio e il Moscato di Scanzo». Del modo dei bergamaschi di allevare le viti si occupa nel '300

Pier de Crescenzi nel suo Opus Ruralium Commodorum. Indizio del valore dato al vino dai bergamaschi è la diatriba tra Guelfi e Ghibellini riguardo la quantità di carri (98 per i Ghibellini e 60 secondo i Guelfi) rubati durante il saccheggio delle case dei Ghibellini di Scanzo da parte dei Guelfi; in data 27 febbraio 1398 della questione si occupa il cronista Castello Castelli nel suo Chronicon Bergomense Guelpho-Ghibellinum: ab anno 1378 usque ad annum 1407. Nel 1569 il bresciano Agostino Gallo parla della eccellente tecnica usata nel trattare le viti, nel capitolo

«Quanto bene piantano le viti i Bergamaschi» del suo libro Le venti giornate dell'agricoltura e dei piaceri della villa. Luciano Malachini in Aspetti geo-morfologici della Val Calepio sostiene che: «Un buon bergamasco, cui si chiedesse di caratterizzare la Val Calepio, penserebbe certamente ai vini che vi si producono in copia, ed infatti le pendici delle colline sono coperte da un allegro pergolato di lussureggianti vigneti i quali, se sono meno celebri di quelli di altre zone, che si seppero meglio organizzare commercialmente, non sono però da meno nella bontà del prodotto». Della storia della Viticoltura Bergamasca si è occupato anche il dottor Marengoni Bruno, tra gli altri in un saggio così intitolato nel sopracitato testo del Quinzani: «[...] Molte viticole raggiungono quella bergamasca per antichità di origine.

Parecchie la superano per raccolto. Ben poche invece possono vantare una così pronunciata evoluzione qualitativa attraverso i tempi.»

I vini a DOC Valcalepio, in virtù delle differenti tipologie di prodotto e dei differenti vitigni che li compongono, presentano al consumo, caratteristiche organolettiche specifiche descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

Caratteristiche qualitative ed organolettiche delle tipologie di prodotti a DOC attribuibili all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori umani che hanno inciso sull'intero processo di produzione. Le caratteristiche del terreno, il clima e le tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche del territorio bergamasco conferiscono ai vini delle peculiarità particolari. Le tipologie di vino dal punto di vista analitico ed organolettico presentano delle caratteristiche intrinseche dei vitigni da cui sono costituite, derivate dall'ambiente e dal clima nel quale essi vengono coltivati.



ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI)

—
Link al disciplinare del prodotto

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23144>

25A03708

DECRETO 24 giugno 2025.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)

2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradi-



zionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 22 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 284 del 6 dicembre 2011 - Supplemento ordinario n. 252, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;



Visto il provvedimento prot. n. 0047359 del 14 giugno 2017 del dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale, ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6, secondo comma del regolamento delegato (UE) 2019/33, è stato da ultimo modificato il disciplinare della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane»;

Esaminata la documentata domanda presentata dalla Associazione viticoltori della IGT Terre Siciliane, acquisita al prot. ingresso n. 0184287 del 30 marzo 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che per la indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane» non esiste un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresì, una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana (prot. ingresso n. 0307041 del 13 giugno 2023 e successiva integrazione prot. ingresso n. 0692413 del 18 dicembre 2023);

è stata svolta la riunione di pubblico accertamento a Salemi (TP) in data 26 marzo 2025;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane», che comporta altresì una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane» approvata con il presente decreto;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica



ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it>).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 24 giugno 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE SICILIANE»

Art. 1.

Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti categorie e tipologie:

categoria vino (1):

«Terre Siciliane» bianco anche passito e vendemmia tardiva;

«Terre Siciliane» rosso, anche novello, passito e vendemmia tardiva;

«Terre Siciliane» rosato, anche passito;

categoria vino frizzante (8):

«Terre Siciliane» frizzante bianco, rosso e rosato;

categoria vino spumante (4):

«Terre Siciliane» spumante bianco e rosato;

categoria vino liquoroso (3):

«Terre Siciliane» liquoroso bianco e rosso;

«Terre Siciliane» nelle suddette tipologie anche con specificazione di uno, due, tre o quattro dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

1. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente o a bacca di colore non corrispondente per le tipologie rosato e per le tipologie ottenute da uve a bacca nera vinificate in bianco, provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per uve da vino ai sensi della vigente normativa, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

2. L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, ad esclusione del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, fino a un massimo del 15%.

3. L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per uve da vino ai sensi della vigente normativa, ad esclusione del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo, è consentita a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;

il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.



Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Siciliana.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con o senza la specificazione di vitigno a tonnellate 18 per i vini bianchi e a tonnellate 16 per i vini rossi e rosati.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10% vol. per i bianchi;
- 10% vol. per i rosati;
- 10,50% vol. per i rossi;
- 10% vol. per gli spumanti bianco e rosato;
- 12% vol. per i liquorosi;
- 10,50% per il novello;
- 10% vol. per il passito bianco (prima dell'appassimento);
- 10,50% vol. per il passito rosso (prima dell'appassimento);
- 13% vol. per la vendemmia tardiva.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore, con provvedimento regionale, può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Regione Siciliana.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vini ad eccezione delle tipologie passito per le quali non deve essere superiore al 50%; per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto dell'alcolizzazione che può essere effettuata con alcol di natura vinosa, con alcol vinico e con aggiunta di acquavite di vino.

4. Per le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o dopo la raccolta.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» in versione passito e vendemmia tardiva non è consentita la pratica dell'arricchimento.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

- «Terre Siciliane» bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
 - odore: fine, elegante;
 - sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
 - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 - acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

«Terre Siciliane» bianco vendemmia tardiva:

- colore: dal giallo paglierino al dorato;
- odore: caratteristico, delicato, persistente;
- sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l'10,00% vol. svolto;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Terre Siciliane» rosso:

- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: gradevole, fine;
- sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo:

17,0 g/l.

«Terre Siciliane» rosso vendemmia tardiva:

- colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, delicato, persistente;
- sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno il 10,00% vol. svolto;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Terre Siciliane» rosato:

- colore: rosa più o meno intenso;
- odore: fine, elegante;
- sapore: dal secco all'abboccato armonico, equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Terre Siciliane» Spumante bianco:

- spuma: fine, persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, fine;
- sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

«Terre Siciliane» Spumante Rosato:

- spuma: fine, persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

«Terre Siciliane» Spumante Rosato:

- spuma: fine, persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

«Terre Siciliane» bianco passito:

- colore: giallo tendente all'ambra a seconda dell'invecchiamento;
- odore: intenso, fruttato;
- sapore: dolce, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. con residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Terre Siciliane» rosso passito:

- colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico ed intenso;
- sapore: dolce, armonico e vellutato;



titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol con residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

2. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

3. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie «frizzante», «novello» e «liquoroso», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

«Terre Siciliane» frizzante: 9,00%;

«Terre Siciliane» novello: 11,00%;

«Terre Siciliane» liquoroso: 15,00%.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. All'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. Nell'etichettatura e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» non è consentito utilizzare il nome del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola nelle informazioni facoltative al consumatore sulla base ampelografica.

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Siciliana. L'orografia mostra dei contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente collinare; quella tipica di altopiano, presente nella zona sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.

La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli fluviali sono per lo più strette ed approfondite nella zona montuosa, sensibilmente più aperte nella zona collinare.

Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei seguenti complessi:

complesso clastico di deposizione continentale;

complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);

complesso sabbioso-calcareo plio-pleistocenico;

complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano;

complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene Superiore;

complesso conglomeratico-arenaceo;

complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie formazioni a prevalente componente arenacea, diffuse nella Sicilia settentrionale;

complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la serie calcarea degli Iblei;

complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena peloritana).

Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici primari:

ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno a 18° C, piovosità media annua di 400-500 mm (Province di Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalù e Messina la piovosità media annua è di 800 mm, mentre in quello dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm;

ambiente area Etna: il clima è umido, specie sul versante settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella fascia bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il versante orientale è più piovoso di quello occidentale. La temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e dell'altimetria, infatti, il versante orientale è più caldo mentre quello settentrionale rimane il più freddo e danno origine ad ambienti rispettivamente più precoci o più tardivi. Il versante sud-occidentale è quello più asciutto;

ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): la piovosità media annua può arrivare a 1000 mm ed oltre. La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima intorno a 25° C;

ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la temperatura media annua è superiore a 15° C e quella media delle massime in estate arriva a 29° C; la piovosità annua è limitata anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina (Province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima è caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti, fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e uvicele) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani.

Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche bilobate e le coppe carenate, che costituivano i «servizi» normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche di attività agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M. Botto 2001).

Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il Greco, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata attività economica della regione legata alla produzione vinaria.

Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C. - V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia è attestata la presenza di vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando Cesare brindò alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.

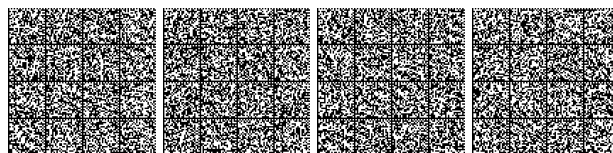
Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe dei grandi proprietari terrieri, come è attestato dalla presenza di grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza della coltivazione dei vigneti nel territorio.

Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne portarono all'abbandono delle stesse, per cui la coltivazione della vite cadde in declino.

Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827-1061) venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno «Zebib» (oggi Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).

La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua «*Historiae de la table*».

Durante la dominazione degli spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel Cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo «*De rebus Siculis*», cita come zone assai vita-



te il territorio di Aci, il contado di Messina, la pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo. Bacci, nel suo celebre «*Naturali vinorum historia*», cita i vigneti alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli.

L'importanza della produzione vitivinicola in questo periodo viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella di Palermo.

Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticoltura visse un periodo di crisi dalla quale si risollevò in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini, nel suo «*Giornale di viaggio*» del 1776, dove parla del vino siciliano che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola. Il commerciante inglese John Woodhouse aprì uno stabilimento vinicolo a Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra. Anche Benjamin Ingham aprì diversi stabilimenti a Marsala e Mazara; ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribuì in maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte dell'imprenditore Vincenzo Florio.

Nel 1862, Garibaldi tornò in Sicilia e visitò lo stabilimento Florio, bevve e lodò il Marsala dolce che da allora in poi fu denominato «Garibaldi dolce».

Nella seconda metà dell'Ottocento, l'invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene soppiantata da altre colture.

Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla fillossera e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare.

La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei vini ad alta gradazione e ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi.

È verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si può indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano.

Si assoda la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità sia con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Thurgau e Sauvignon. Negli anni Novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini rossi di alta qualità con il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.

Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni internazionali riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per l'aspetto cromatico, ma soprattutto perché conferisce al vino una tipicità riconducibile ai sapori mediterranei.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare, tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

L'orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l'esposizione dei vigneti e l'ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione di vini di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della I.G.T. «Terre Siciliane». Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Terre Siciliane», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli.

ALLEGATO I

Varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia

1	Aglianico N.
2	Albanello B.
3	Alicante N.
4	Alicante Bouschet N.
5	Ancellotta N.
6	Ansonica B.
7	Barbera N.
8	Cabernet Franc N.
9	Cabernet Sauvignon N.
10	Calabrese N. o Nero d'Avola
11	Carignano N.
12	Carricante B.
13	Catanese Nero N.
14	Catarratto Bianco Comune B.
15	Catarratto Bianco Lucido B.
16	Chardonnay B.
17	Chenin B.
18	Ciliegiolo N.
19	Corinto Nero N.
20	Damaschino B.
21	Fiano B.
22	Frappato N.
23	Gaglioppo N.



24	Glera (ex Prosecco) B.
25	Grecanico dorato B.
26	Grillo B.
27	Malbec N.
28	Malvasia Bianca B.
29	Malvasia di Lipari B.
30	Manzoni Bianco B.
31	Merlot N.
32	Minnella Bianca B.
33	Mondeuse N.
34	Montepulciano N.
35	Montonico Bianco B.
36	Moscato Bianco B.
37	Moscato Giallo B.
38	Moscato Rosa rs.
39	Muller Thurgau B.
40	Nerello Cappuccio N.
41	Nerello Mascalese N.
42	Nocera N.
43	Perricone N.
44	Petit Manseng B.
45	Petit Verdot N.
46	Pinot Nero N.
47	Pinot Grigio G.
48	Pinot Bianco B.
49	Riesling B.
50	Sangiovese N.
51	Sauvignon B.
52	Semillon B.
53	Syrah N.
54	Tannat N.
55	Tempranillo N.
56	Traminer Aromatico Rs.
57	Trebbiano Toscano B.
58	Vernantino B.
59	Vernaccia di S.Gimignano B.
60	Viognier B.
61	Zibibbo B.
62	Merlese N.
63	Marselan N.
64	Inzolia Nera N.
65	Lucignola N.
66	Orisi N.
67	Recunu B.
68	Usirioto N.
69	Vitrarolo N.

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni: Terre Siciliane.
 2. Tipo di indicazione geografica: IGP - Indicazione geografica protetta.

3. Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino;
3. Vino liquoroso;
4. Vino spumante;
8. Vino frizzante;

3.1 Codice della nomenclatura combinata:

22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4. Descrizione dei vini:

1. «Terre Siciliane» bianco, con o senza la specificazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante e liquoroso.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, elegante;

sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol (categoria Vino frizzante); 10,50% vol (categoria Vino); 15,00% vol (categoria Vino liquoroso);

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —;

acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

2. «Terre Siciliane» bianco vendemmia tardiva, con o senza la specificazione del vitigno.

Breve descrizione testuale:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10;

acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

3. «Terre Siciliane» bianco passito, con o senza la specificazione del vitigno

Breve descrizione testuale:

colore: giallo tendente all'ambra a seconda dell'invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: dolce, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol, con residuo zuccherino minimo di 50,0 g/l;



estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —;
acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

4. «Terre Siciliane» rosso, con o senza la specificazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante, novello e liquoroso.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol (categoria Vino frizzante); 11,00% vol (categoria Vino); 15,00% vol (categoria Vino liquoroso);
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —;
acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

5. «Terre Siciliane» rosso vendemmia tardiva, con o senza la specificazione del vitigno.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10;
acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

6. «Terre Siciliane» rosso passito, con o senza la specificazione del vitigno.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, con residuo zuccherino minimo di 50,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —;
acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

7. «Terre Siciliane» rosato, con o senza la specificazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante

Breve descrizione testuale:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol (categoria Vino frizzante); 10,50% vol (categoria Vino);
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —;
acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

8. «Terre Siciliane» Spumante bianco, con o senza la specificazione del vitigno.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: da extra brut a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —;
acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

9. «Terre Siciliane» Spumante rosato, con o senza la specificazione del vitigno.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine, persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da extra brut a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l;

gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —;
acidità totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;



tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

5. Pratiche di vinificazione

5.1 Pratiche enologiche specifiche: —;

5.2 Rese massime:

1. «Terre Siciliane» bianco, con o senza la specificazione del vitigno, anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, frizzante, spumante e liquoroso: 18000 chilogrammi di uve per ettaro.

2. «Terre Siciliane» rosso, con o senza la specificazione del vitigno, anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, novello, frizzante e liquoroso: 16000 chilogrammi di uve per ettaro.

3. «Terre Siciliane» rosato, con o senza la specificazione del vitigno, anche nelle tipologie passito, frizzante e spumante: 16000 chilogrammi di uve per ettaro.

6. Zona geografica delimitata: la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

7. Varietà di uve da vino:

Aglianico N. - Ellenica

Albanello B.

Alicante N. - Gamay

Alicante bouchet N.

Ancellotta N. - Lancellotta

Ansonica B. - Inzolia

Barbera N.

Cabernet franc N. - Cabernet

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Calabrese N. - Nero d'Avola N.

Carignano N.

Carricante B.

Catanese nero N. - Catanese

Catarratto bianco comune B. - Catarratto

Catarratto bianco lucido B. - Catarratto

Chardonnay B.

Chenin B.

Ciliegiolo N. - Morettone

Corinto nero N.

Damaschino B.

Fiano B.

Frappato N. - Frappato d'Italia

Glera B. - Serprino

Grecanico dorato B. - Grecanico

Grillo B.

Inzolia Nera N.

Lucignola N.

Malbec N.

Malvasia bianca B. - Iuvarella

Malvasia di Lipari B. - Malvasia

Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.

Marselan N.

Merlese N.

Merlot N.

Minnella bianca B.

Mondeuse N.

Montepulciano N.

Montonico bianco B. - Montonico

Moscato bianco B. - Moscato reale

Moscato giallo B. - Muskateller

Moscato rosa Rs. - Rosen muskateller

Müller thurgau B. - Riesling x Sylvaner

Nerello cappuccio N. - Nerello mantellato

Nerello mascalese N.

Nocera N.

Orisi N.

Perricone N. - Pignatello

Petit manseng B.

Petit verdot N.

Pinot bianco B. - Pinot

Pinot grigio - Pinot

Pinot nero N. - Pinot

Recunu B.

Riesling italico B. - Riesling

Sangiovese N. - Sangiovese

Sauvignon B. - Sauvignon blanc

Semillon B.

Syrah N. - Shiraz

Tannat N.

Tempranillo N.

Traminer aromatico Rs. - Gewürztraminer

Trebbiano toscano B. - Procanico

Usirio N.

Vermantino B. - Pigato B.

Vernaccia di San Gimignano B. - Vernaccia

Vioigner B.

Vitrarolo N.

Zibibbo B. - Moscatellone

8. Descrizione del legame/dei legami.

Terre Siciliane.

L'orografia prevalentemente collinare, il clima mediterraneo, la scelta delle aree di produzione che privilegiano terreni con buona esposizione interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della IGT «Terre Siciliane».

La millenaria storia vitivinicola del territorio della Regione Sicilia è la prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani (tramandando le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche) e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini in argomento.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti).

Disposizioni supplementari di etichettatura.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione: all'art. 7 del disciplinare, conformemente all'art. 70, par. 1, del reg. CE n. 607/2009 è previsto il divieto di utilizzo del nome dei vitigni «Grillo» e «Calabrese» o suo sinonimo «Nero d'Avola», anche per i vini ottenuti da uve di tali varietà.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23264>

25A03732

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2025.

Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale;



Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art. 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023, ai sensi del quale l'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 10-*octies*, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. Prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica di cui all'art. 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché la procedura di esame delle stesse e gli effetti delle relative risposte.

Art. 2.

Presupposti della consulenza giuridica

1. La consulenza giuridica è l'attività interpretativa svolta dall'amministrazione finanziaria diretta a fornire chiarimenti su problematiche fiscali di carattere generale non riconducibili a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti.

2. L'istanza di consulenza giuridica può essere presentata dai soggetti di cui all'art. 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 3.

Contenuto dell'istanza di consulenza giuridica

1. L'istanza deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonché della sede legale e/o del domicilio fiscale, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di enti non residenti;

b) la compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale;

c) le specifiche disposizioni tributarie in merito alle quali sussiste incertezza interpretativa;

d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione interpretativa proposta in merito al quesito posto con illustrazione sintetica delle relative motivazioni;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, deve essere allegata alla stessa.

2. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di consulenza giuridica l'amministrazione finanziaria invita il contribuente alla loro regolarizzazione. Il termine di cui al primo periodo è, in ogni caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo. L'istante provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito.

3. L'istante allega alla richiesta di consulenza giuridica copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione finanziaria destinataria della richiesta o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso richiedente, ritenuta rilevante e utile ai fini di una corretta valutazione della fattispecie oggetto del quesito interpretativo.

4. Con provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti organizzativi e delle proprie prerogative funzionali, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, sono individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica, le modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione.

Art. 4.

Istruttoria

1. L'amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di richiedere la documentazione integrativa ai sensi di quanto previsto al comma 3, risponde alle istanze di consulenza giuridica nel termine ordinario di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il termine di cui al primo periodo è, in ogni caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo. Il termine di cui al primo periodo è altresì sospeso ogniqualvolta sia necessario richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere preventivo di cui al terzo periodo non è reso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione finanziaria dichiara l'istanza di consulenza giuridica improcedibile.

2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, se l'istante, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nel termine previsto, l'istanza si intende rinunciata. Il termine per fornire la risposta decorre dal giorno in cui è comunicata la regolarizzazione.



3. Quando non è possibile fornire risposta all'istanza di consulenza giuridica sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione finanziaria può chiedere all'istante, una sola volta, nel termine di cui all'art. 3, comma 2, di integrare la documentazione presentata. Nei casi di cui al primo periodo, la risposta è resa nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

4. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta comporta rinuncia all'istanza di consulenza giuridica. Nei casi di cui al primo periodo, resta ferma per l'istante la facoltà di presentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

5. La risposta fornita dall'amministrazione finanziaria è comunicata al soggetto istante e pubblicata sul sito istituzionale della stessa, secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 5.

Inammissibilità dell'istanza di consulenza giuridica

1. L'istanza di consulenza giuridica è dichiarata inammissibile, con indicazione delle relative ragioni, se:

a) è presentata da un soggetto diverso da quelli indicati dall'art. 2, comma 2;

b) è priva degli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1;

c) riguarda fattispecie non di rilevanza generale oppure attiene a situazioni relative a singoli contribuenti, inclusi i medesimi soggetti legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica;

d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza in quanto l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione a problematiche fiscali corrispondenti a quella rappresentata dall'istante;

e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale l'istante ha già ottenuto una risposta dall'amministrazione finanziaria, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

f) verte su questioni per le quali l'istante sia a conoscenza dello svolgimento di attività di controllo nei riguardi dei propri associati e/o rappresentati alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 6.

Effetti della consulenza giuridica

1. Le risposte rese dall'amministrazione finanziaria in sede di consulenza giuridica non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, in relazione alle fattispecie concrete per le quali possono trovare applicazione.

2. La presentazione dell'istanza di consulenza giuridica non incide, nei riguardi dei contribuenti rappresentati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini

di decadenza, né comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

3. La risposta all'istanza di consulenza giuridica non è impugnabile.

Art. 7.

Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto istanze di consulenza giuridica presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2025

Il vice Ministro: LEO

25A03868

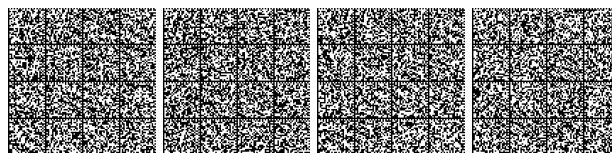
DECRETO 2 luglio 2025.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo. In caso di assenza o impe-



dimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Milan S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009, ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del Testo unico, nonché del decreto cornice citati nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata secondo le modalità di cui al successivo art. 6, dei seguenti titoli:

Categoria titolo	Codice ISIN	Data emissione	Data scadenza	Cedola
BTP	IT0005538597	16/03/2023	15/04/2026	3,80%
CCTeu	IT0005428617	15/10/2020	15/04/2026	—
BTP	IT0005170839	01/03/2016	01/06/2026	1,60%
BTP	IT0005607269	29/07/2024	28/08/2026	3,10%
BTP	IT0005210650	01/08/2016	01/12/2026	1,25%

L'importo nominale complessivo riacquistabile dei suddetti titoli non potrà eccedere i 5.000 milioni di euro.



Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 23, del decreto del Ministro n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'art. 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11,00 del giorno 2 luglio 2025, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione, si applicano le specifiche procedure di *recovery* previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative ai titoli oggetto del presente acquisto, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto *pro-quota* dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il giorno 4 luglio 2025, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:

80 giorni per il BTP 15/04/2026, cedola 3,80%;

80 giorni per il CCTeu 15/04/2026;

33 giorni per il BTP 01/06/2026, cedola 1,60%;

126 giorni per il BTP 28/08/2026, cedola 3,10%;

33 giorni per il BTP 01/12/2026, cedola 1,25%.

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e per il CCTeu ai capitoli 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unità di voto parlamentare 21.1), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.



In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Milan S.p.a.) per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti operazioni vengono effettuate per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Milan S.p.a.) comunicherà al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A03867

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale L'Oasi», in Campagna e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 15 novembre 2024, n. 66/2024 del Tribunale di Salerno, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale L'Oasi»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale L'Oasi», con sede in Campagna (SA) (codice fiscale 05838650652), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Carolina Borsani, nata ad Avellino (AV) il 5 luglio 1983 (codice fiscale BRSLN83L45A509V), ivi domiciliata in Vicolo Giardinetto n. 28.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03796

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «“Sciangrila” società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Montecorvino Pugliano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 3 febbraio 2025, n. 5/2025, del Tribunale di Salerno, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «“Sciangrila” società cooperativa sociale O.N.L.U.S.»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «“Sciangrila” società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», con sede in Montecorvino Pugliano (SA) (codice fiscale 04832180659), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Nolfi, nato ad Ariano Irpino (AV) il 19 aprile 1953 (codice fiscale NLFDNC-53D19A399V), domiciliato in Salerno (SA) - via Gaetano Angrisani n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03797



DECRETO 1° luglio 2025.

Gestione commissariale della «Jema Servizi società cooperativa», in Tivoli.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, al n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Jema servizi società cooperativa», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 17 ottobre 2024, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 39659 del 6 marzo 2025, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità oggetto di diffida che di seguito si evidenziano: l'ente non ha provveduto al versamento del 3% degli utili conseguiti negli anni 2020 e 2022 ed al versamento del contributo biennale per i bienni 2021/2022 e 2023/2024;

Considerato che, a seguito di tale comunicazione, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa, non sono pervenute osservazioni;

Preso atto del parere espresso, ad unanimità, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il quarto comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile prevede che, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati;

Considerato che nel caso di specie, a seguito della diffida impartita dal revisore, non sono state sanate tutte le



irregolarità rilevate, le quali sono suscettibili di specifico adempimento, e che dunque risultano integrati i presupposti del disposto dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile sopra citato;

Ritenuto opportuno, in ragione della natura degli adempimenti richiesti e nel rispetto del principio di economicità, nominare quale commissario della società il legale rappresentante della cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

È disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, la gestione commissariale della società «Jema servizi società cooperativa», C.F. 11773891004, con sede in Tivoli (RM), con nomina del commissario *ad acta* nella persona del legale rappresentante, sig. Marco Tedesco, C.F. TDSMRC77S11L182I, per il periodo di un mese, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il commissario si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli atti necessari a sanare le irregolarità oggetto di diffida. In particolare, entro la data di scadenza dell'incarico, il commissario deve provvedere, ex art. 11, legge n. 59/1992, al versamento del 3% degli utili conseguiti negli anni 2020 e 2022 ed al versamento del contributo biennale per i bienni 2021/2022 e 2023/2024.

Art. 3.

Al commissario, individuato ai sensi del quarto comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, nel rappresentante legale dell'ente, per lo svolgimento degli specifici incarichi indicati, non spetta alcun compenso, come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03844

DECRETO 1° luglio 2025.

Gestione commissariale della «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti S. Cristoforo», in Moscufo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, al n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;



Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti S. Cristoforo», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 5 aprile 2023, con il quale il revisore, incaricato dall'Associazione di rappresentanza, ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 19494 del 16 maggio 2024, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) non ha fornito la documentazione per l'esatta determinazione della prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile per gli esercizi 2016-2017-2018-2019-2020-2021; 2) non ha correttamente istituito il nuovo libro soci, vidimato in data 19/09/2022, risultando i dati riportati incompleti; 3) non ha versato i contributi di revisione dei bienni 2015/2016, 2017/2018 e 2019/2020; 4) non ha versato i contributi ai fondi mutualistici ai sensi della legge n. 59/92 in relazione agli utili conseguiti negli esercizi 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020; 5) non ha esibito il libro inventari; 6) ha esibito il libro giornale privo dell'apposizione dell'imposta di bollo;

Considerato che, a seguito di tale comunicazione, in data 27 maggio 2024, la cooperativa ha inviato una comunicazione, acquisita al protocollo n. 24423, con la quale chiedeva di essere messa a conoscenza della documentazione alla base dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che, con nota protocollo n. 0101570 del 5 novembre 2024 questo Ministero comunicava alla cooperativa di essere in possesso unicamente del verbale di revisione sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente e dal revisore incaricato dall'Associazione di rappresentanza UECOOP e che, al fine del perfezionamento dell'istruttoria in corso, si restava in attesa di ricevere

l'eventuale documentazione attestante il superamento delle irregolarità rilevate e non sanate dalla cooperativa in sede di accertamento;

Considerato che a tale nota non seguiva alcun riscontro da parte della cooperativa;

Preso atto del parere espresso, ad unanimità, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario governativo, è stato individuato dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo numero 116998 del 12 giugno 2025;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti S. Cristoforo», codice fiscale n. 00237620687, con sede in Moscufo (PE).

Art. 2.

Il dott. Carlo Salvatore, C.F. SLVCRL49D01G141L, con domicilio professionale in via F. Fellini n. 2 - 65010 Spoltone (PE), è nominato commissario governativo della «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti S. Cristoforo», codice fiscale n. 00237620687, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

Il commissario governativo deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nel verbale di revisione, al quale si rinvia, nello specifico: 1) verificare la documentazione posta a fondamento del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile per gli esercizi 2016-2017-2018-2019-2020-2021; 2) garantire la regolare tenuta dei libri sociali e contabili; 3) effettuare i versamenti dovuti.



A conclusione dell'incarico, il commissario deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03845

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apixaban Farmaprojects».

Con la determina n. aRM - 115/2025 - 3193 del 24 giugno 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Farmaprojects, S.A.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: APIXABAN FARMAPROJECTS.

Confezioni:

051012019 «2.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012021 «2.5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012033 «2.5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012045 «2.5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012058 «2.5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012060 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012072 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012084 «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012096 «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012108 «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012110 «5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

051012122 «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03733

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Accord».

Con la determina n. aRM - 117/2025 - 4852 del 24 giugno 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.l.u., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SIMVASTATINA ACCORD;

confezioni:

037328010 - descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

037328022 - descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

037328034 - descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

037328046 - descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03734

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Accord».

Con la determina n. aRM - 116/2025 - 4852 del 24 giugno 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACICLOVIR ACCORD;

confezione: 031846025;

descrizione: «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

confezione: 031846037;

descrizione: «5% crema» 1 tubo da 10 g;

confezione: 031846049;

descrizione: «800 mg compresse» 35 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03735



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidbree».

Con la determina n. aRM - 118/2025 - 3130 del 24 giugno 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Gedeon Richter Plc, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LIDBREE;

confezione: 047309012;

descrizione: «42 mg/ml gel intrauterino» 1 siringa preriempita in coc da 10 ml con applicatore sterile in pp.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03736**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Intrastigmina».**

Con la determina n. aRM - 120/2025 - 81 del 25 giugno 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: INTRASTIGMINA;

confezione: 006141016;

descrizione: «0,5 mg/ ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03847**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI****Approvazione della costituzione dell'Istituto di Patronato SILPA, promosso su iniziativa del Sindacato italiano lavoratori pensionati e agricoli - S.I.L.P.A.**

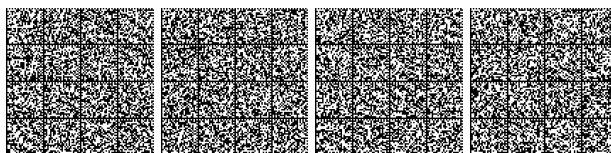
È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale», il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 90 del 30 giugno 2025, adottato ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», concernente l'approvazione della costituzione dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «Patronato SILPA».

25A03846

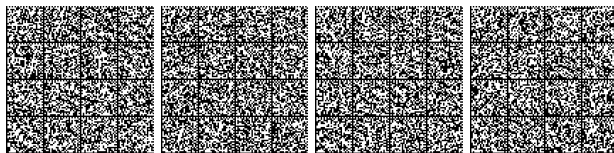
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

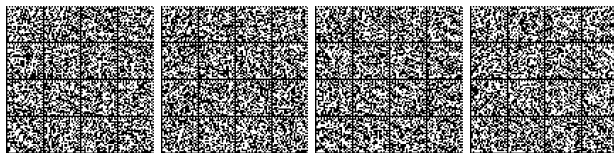
(WI-GU-2025-GU1-158) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

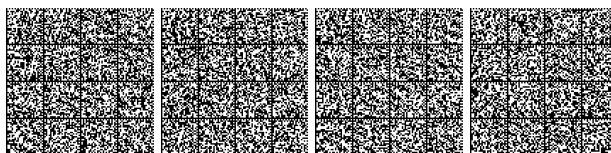
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

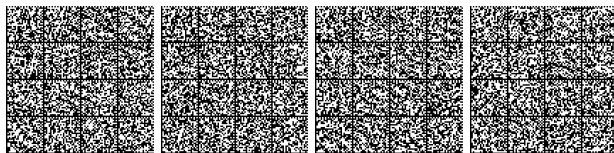
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 7 1 0 *

€ 1,00

